COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 509

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 510

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (3441);

MACCHIAVELLI ed altri: Norme integrative della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (842) 510

PRESIDENTE 510, 511

HELFER, *Relatore* 510

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 511

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla assistenza ai paesi in via di sviluppo (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3651) 511

PRESIDENTE 511, 515, 516, 517, 518, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 531, 532, 533, 534, 538, 539, 540

BASTIANELLI 528, 529

BIAGGI FRANCANTONIO 522, 537

BIAGGI NULLO 525, 529, 533

PAG.

BOVA . . 518, 519, 522, 523, 524, 525, 533

BRIGHENTI 515, 527, 532, 534

CERVONE 528, 531

DONAT CATTIN, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* 519

DOSI, *Relatore* 511, 515, 517, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 533, 534, 537, 539, 540

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 519, 523, 533, 540

HELFER 518, 525, 529

MUSSA IVALDI VERCELLI . . . 529, 530, 539

RIGHETTI . . . 516, 517, 518, 520, 522, 532

ROMUALDI 520

TOLLOY, *Ministro del commercio estero* . 513, 515, 517, 518, 520, 522, 523, 524, 525, 529, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540

TROMBETTA 518, 519, 520, 522, 525, 526, 528, 531, 533, 537, 540

Votazione segreta:

PRESIDENTE 544

La seduta comincia alle 9,45.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Merenda.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato Trombetta sostituisce il deputato Demarchi.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (3441) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri: Norme integrative della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 3441: « Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macchiavelli, Bemporad e Dagnino, n. 842: « Norme integrative della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri ».

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la relazione.

HELFER, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3441, che propongo senz'altro di scegliere quale testo base per la nostra discussione, è un provvedimento assai breve, di un solo articolo. Esso prevede una modesta decurtazione di oneri fiscali.

Il provvedimento si riferisce alla situazione finanziaria del Consorzio dell'aeroporto di Genova-Sestri, e torna opportuno, a questo punto, fornire qualche notizia sui precedenti di questo disegno di legge, per renderne più chiare le finalità e la portata.

Il 13 febbraio 1954 venne stipulata una convenzione con il Consorzio del porto di Genova per determinare su chi dovessero gravare gli oneri di finanziamento per la costruzione dell'aeroporto di GenovaSestri. A tale convenzione parteciparono enti pubblici e privati, tra i quali anche la Camera di commercio; ciascuno di essi si quotò per un certo importo, destinato alle spese della costruzione.

Alla Camera di commercio venne accollato un importo di 200 milioni annui, per un periodo massimo di 30 anni. Successivamente, la legge 16 aprile 1954, n. 156, all'articolo 5 autorizzava la Camera di commercio ad effettuare questo pagamento con un tributo aggiuntivo alla sovraimposta camerale, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'imponibile di ricchezza mobile, categorie *B* e *C*, gruppo 34°.

Per i primi due anni, detta quota dello 0,50 per cento rese un ammontare inferiore al minimo di impegno previsto dalla convenzione e dalla legge successiva. Negli anni seguenti al secondo, invece, il gettito di questa sovraimposta camerale superò notevolmente i 200 milioni previsti dalla convenzione stessa.

A questo punto intervenne una convenzione aggiuntiva, del 15 ottobre 1960, in forza della quale il contributo fu aumentato da 200 a 255 milioni annui. Il gettito della sovraimposta, però, risultava a questo periodo pari a quasi mezzo miliardo di lire all'anno. Vi continuava ad essere, perciò, una eccedenza notevole.

Con una parte di questa eccedenza furono coperte le differenze in meno per i primi due anni; il resto, accantonato, raggiunge oggi una cifra notevole, che non conosco esattamente, ma certamente si avvicina al miliardo, se non di più.

Il disegno di legge in discussione propone appunto di diminuire l'aliquota della sovraimposta camerale dallo 0,50 allo 0,30 per cento, aliquota presumibilmente più che sufficiente a far fronte, per il periodo d'efficacia previsto, all'impegno assunto in base alle convenzioni prima citate.

La proposta di legge n. 842 dei colleghi Macchiavelli, Bemporad e Dagnino propone invece che gli accantonamenti vengano utilizzati per opere di interesse generale, di urbanistica, o per lo sviluppo economico della zona.

A questo punto, la Commissione dovrà pronunciarsi per l'una o per l'altra soluzione, perché non sarebbe opportuno nè saggio lasciare inutilizzati importi di denaro di questa misura.

L'opinione già espressa all'inizio dal vostro Relatore è che si debba procedere sul testo del disegno di legge del Governo. Infatti, la legge fondamentale del 16 aprile 1954, n. 156, dice testualmente all'articolo 6 (successivo al 5, che imponeva l'aliquota dello 0,50 per cento) « che le eventuali maggiori spese rispetto a quella preventivata saranno integralmente a carico degli enti pubblici genovesi indicati nell'articolo 4 della convenzione di cui all'articolo 8, i quali vi contribuiranno pro-quota ».

L'articolo aggiunge poi che le attività della gestione dell'aeroporto saranno innanzi tutto devolute a coprire le eventuali maggiori spese di cui al comma precedente.

Il terzo comma – che è quello che a noi più interessa – afferma quindi « che qualora in seguito le attività di gestione dell'aero-

porto lo consentano, il previsto tributo a carico dei contribuenti camerali e il previsto contributo degli enti pubblici genovesi e dello Stato saranno ridotti, o cesseranno del tutto ». (Lo Stato era ed è infatti impegnato per trenta anni alla contribuzione di 500 milioni). È chiaro lo spirito della legge: si commisurano, per convenzione, gli obblighi di contribuzione da parte dei predetti enti in base ad una previsione di spesa. Se questa si manifesterà eccessiva, i contributi imposti a ciascun componente del consorzio saranno diminuiti in proporzione, o addirittura saranno eliminati del tutto qualora la gestione dell'aeroporto si dimostrasse talmente attiva da raggiungere l'equilibrio. Se questo è evidentemente ciò che voleva la legge, distrarre i fondi che si sono o che si potrebbero accumulare attraverso le quote suindicate per finalità diverse da quelle per le quali le convenzioni sono state stipulate e la legge è stata emanata mi pare assolutamente illogico ed irragionevole.

Esprimo, pertanto, come Relatore, il parere che si debba scegliere come testo-base di discussione il disegno di legge del Governo; ciò, non per svalutare la proposta d'iniziativa parlamentare, ma perché essa male si armonizza con quanto fissato nelle convenzioni e con quanto esplicitamente previsto dalla legge n. 156.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

L'onorevole Relatore ha proposto che sia scelto come testo base il disegno di legge n. 3441. Ha qualcosa da dichiarare il rappresentante del Governo?

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Mi associo alle dichiarazioni del Relatore e raccomando la approvazione del disegno di legge n. 3441 senza modificazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del collega Helfer di procedere tenendo il disegno di legge n. 3441 come testo base.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, sul quale non sono stati presentati emendamenti, ricordando però che nel frattempo la denominazione delle Camere di commercio è mutata nel senso di dover tener conto dell'aggiunta « e artigianato »:

ARTICOLO UNICO.

« Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri è modificato come segue:

Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e di categoria *C*, gruppo 34° ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai paesi in via di sviluppo (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3651: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla assistenza ai paesi in via di sviluppo », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo esaurito la discussione generale. Do oggi la parola all'onorevole Relatore e all'onorevole Ministro, per le rispettive repliche.

Poiché nel corso della discussione generale la maggior parte degli intervenuti ha anche illustrato i propri emendamenti, prego l'onorevole Relatore e l'onorevole Ministro di voler esprimere anche su quelli il proprio pensiero.

DOSI, *Relatore*. La discussione generale si è svolta nel corso di una sola mattinata, però mi pare che i discorsi dei colleghi intervenuti abbiano esattamente centrato i problemi che il disegno di legge si propone di risolvere.

Si può dire – credo con soddisfazione – che tutte le parti politiche abbiano espresso un giudizio positivo nei confronti di questo disegno di legge, riconoscendo in esso uno strumento utile allo sviluppo della nostra attività all'estero e delle nostre esportazioni con pagamento dilazionato.

Questa attività, che trenta anni fa non esisteva, ha assunto ora dimensioni cospicue in continuo aumento, sia perché il nostro appa-

rato produttivo ha oggi dimensioni che reggono al confronto con quelli degli altri Stati, sia perché i paesi industrialmente più evoluti si sono posti, in termini di concorrenza assai vivaci, nelle condizioni di contribuire largamente all'avviamento di attività nei paesi sottosviluppati, accettando contratti di lavori all'estero e accontentandosi di ottenerne il pagamento a lungo termine.

Io credo che abbiamo fatto bene a seguire una politica di larghezza nei confronti dei nostri esportatori, sia nel campo dell'assicurazione di crediti, sia in quello del finanziamento, così come credo che abbiamo fatto bene a mettere il nostro apparato produttivo nella condizione di competere con gli altri paesi industrialmente progrediti.

Naturalmente, però – e rispondo con questo anche ad alcune considerazioni avanzate dai colleghi nella seduta scorsa – anche qui occorre senso di misura. Quando si parla di lavori all'estero che possono essere compensati nell'arco di quindici-vent'anni, o ancora di più, bisogna fare il conto delle possibilità finanziarie del paese. L'esportatore è posto in condizione di accettare questi ordini se e in quanto lo Stato si assume il carico del rischio assicurativo e facilita le operazioni di finanziamento: bisogna però attentamente considerare se il nostro Paese può sostenere oneri di questa misura e rischi di questa gravità.

A me pare, quindi, che il disegno di legge presentato dal Governo – che in gran parte raccoglie i risultati dei lavori di una Commissione che ha funzionato presso l'ICE – abbia indicato il massimo del concedibile. Non sarei perciò dell'avviso di allargare tempi e durate, portando il rischio per il paese a dimensioni ancora maggiori.

Il pregio del disegno di legge in discussione è quello, fra gli altri, di consentire un rapido adeguamento al mutarsi delle circostanze. Esso consente ad un Comitato di ministri (il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, ed altri) di modificare di volta in volta le condizioni di assicurazione, il che significa, contemporaneamente, poter modificare la durata del finanziamento, essendo i due argomenti fra loro strettamente connessi. Mi pare questa una norma assai opportuna perché l'Italia deve essere in questo campo, sia pure in una posizione di doverosa prudenza nei riguardi dei rischi che lo Stato viene ad assumere, molto attenta al comportamento dei paesi concorrenti.

Concludevo la mia relazione – come i colleghi ricorderanno – affermando che avrei preferito che il provvedimento fosse stato approvato dalla Commissione in sede legislativa e senza emendamenti, anche perché, in quel momento, le incertezze politico-parlamentari potevano destare qualche preoccupazione e quindi giustificare il pericolo di un rinvio *sine die*. La situazione ritengo sia ora mutata in meglio, e pertanto non sussistono più i motivi di estrema urgenza che avevo esposto nella mia relazione; ovviamente è pieno diritto della Commissione decidere secondo quanto riterrà più opportuno su questo punto.

Gli emendamenti che sono stati presentati concernono, alcuni, miglioramenti della forma, altri, innovazioni nella sostanza. Non credo sia possibile da parte mia fare adesso in blocco una valutazione generale su questi emendamenti; raccomanderei soltanto di evitare quegli emendamenti che modificano la struttura del provvedimento, in quanto la cosa sarebbe, a mio giudizio, estremamente dannosa.

Sarei assai lieto che una materia tanto a lungo elaborata, prima dalla Commisisone e poi dal ministro Tolloy – il quale ha anche introdotto alcune norme di notevole importanza, come la polizza globale, diretta a favorire la piccola e la media industria – meritasse da parte di tutti un apprezzamento positivo.

Abbiamo esaurito pochi giorni fa l'*iter* del provvedimento di proroga della legge n. 623; spero che potremo concludere, nella seduta di oggi o in quella di domani, la discussione di questo disegno di legge, che contiene, per l'attività industriale del nostro Paese, norme non soltanto importanti ma anche assai indovinate.

Non è facile trovare in iniziative legislative delle cose nuove; si trovano molto spesso, al massimo, dei miglioramenti di eredità ricevute; la disposizione del disegno di legge n. 3651 invece contiene principi nuovi che pongono la nostra attrezzatura industriale in una posizione di vivace sfida nei confronti della concorrenza straniera e che permettono al nostro Paese di essere presente in questa esportazione aggiuntiva, che, ripeto, è un fatto nuovo nella nostra storia economica.

Fino a pochi anni fa, chi esportava doveva attendersi il prezzo a breve termine come condizioni indispensabile per la sua attività di esportazione; oggi, tutto è cambiato, quando si pensi che noi stessi consen-

tiamo che il pagamento della commessa o del lavoro compiuto può essere dilazionato di dieci anni o addirittura di un termine maggiore.

Ecco perché mi sono permesso di fare le raccomandazioni iniziali, in quanto leggendo sulla stampa proposte di affari a termine molto lungo, ho pensato che anche in questo campo occorra il senso del limite. Una corsa di tutti i paesi a concedere delle dilazioni molto lunghe può portare a conseguenze molto serie e comunque sproporzionate alle possibilità del nostro Paese, sui rischi del quale dobbiamo costantemente vigilare.

Nel corso della discussione degli articoli farò presente il mio punto di vista sugli emendamenti presentati.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero.* Vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale sull'*iter* di questo provvedimento, sulla fase precedente alla sua presentazione, sulla discussione, sugli scopi che persegue, sull'attesa di esso nel mondo economico ed infine sulla condizione soggettiva nella quale mi trovo nel sostenerlo.

I colleghi sanno che questo disegno di legge ha dietro di sé una lunga storia e sanno, come antefatto, che la Commissione Dosi ha svolto un eccellente lavoro, e che nonostante tutto questo, per contrasti fra i dicasteri, esso fu assai vicino ad essere insabbiato.

Quindi, ciò che mi sembrava essenziale, non appena assunta la responsabilità del dicastero, era di affrontare e risolvere al più presto questo problema, ed ovviamente si è cercato di battere le vie che consentissero al Governo di presentare al più presto al Parlamento questo provvedimento e ne accelerassero l'*iter*.

Voi sapete che ero assente alla seduta precedente, per motivi di Stato; ma ho letto attentamente tutti gli interventi che vi sono stati effettuati. Mi è dispiaciuto sentire affermare da un collega che è colpa del Governo se questo disegno di legge si discute in ritardo. Prego voi tutti di ricordare che ho assunto questo dicastero in febbraio, e il disegno di legge è stato presentato in giugno. Devo dire che il Presidente del Consiglio ne ha personalmente sollecitato la presentazione.

Successivamente, dopo mie personali visite ai Presidenti della Camera e del Senato, è apparso chiaro che se il disegno di legge fosse stato discusso integralmente, senza cioè lo stralcio dell'articolo 26 che conteneva una delega legislativa, l'*iter* avrebbe subito sviluppi parlamentari lunghi e faticosi: in altre parole, si sarebbe dovuto discutere in Aula, con le lungaggini che l'Aula comporta.

Si decise allora, con il pieno accordo di tutti, di stralciare l'articolo 26 – che verrà discusso a parte, magari anche lungamente – in maniera di poter varare subito questo provvedimento, così atteso dagli operatori economici.

Esso riscuote generali consensi; si tratta infatti di un argomento che non provoca divisioni di carattere ideologico nè politico, in quanto tutela allo stesso tempo gli interessi degli operatori e degli operai, del commercio con l'estero e dell'occupazione; e, tuttavia, trascorsi tanti mesi dalla sua presentazione, questo provvedimento non riesce ancora a giungere in porto.

Gli emendamenti presentati in occasione della discussione al Senato rispecchiavano le posizioni a suo tempo assunte dal Ministero del commercio con l'estero nella discussione con gli altri dicasteri. Nessuno qui, però, vorrà farmi il torto di non riconoscere che in questa sede io sono chiaramente il difensore del progetto di legge elaborato dal Governo nel suo insieme e faccio miei i risultati di un compromesso.

Alcuni emendamenti presentati, quindi, mi pongono nell'imbarazzante necessità di respingere proposte che personalmente potrei anche condividere, ma che non sono state recepite nel compromesso faticosamente raggiunto e che, se avanzate nuovamente, rischierebbero di compromettere definitivamente il buon esito del disegno di legge.

Tutto sommato, devo però dire che l'onorevole Dosi può considerarsi sodisfatto, perché nel frattempo è parzialmente maturata nella classe politica la coscienza di ciò che rappresenta il commercio estero per il nostro Paese, e quindi questa volta è stato recepito qualche argomento che l'altra volta non lo era stato. Si sono fatti notevoli passi avanti rispetto alla formulazione precedente, e devo darne atto alla sensibilità del Ministero del tesoro, che ha raccolto questi motivi, che sono soprattutto di maggiore elasticità d'azione, come spiegava poc'anzi il collega Dosi: viene infatti modificata assai favorevolmente la percentuale della garanzia, viene allargata la sfera dei rischi assicurati, viene infine introdotto il criterio della polizza globale, che rende accessibile a piccoli e medi operatori ciò che prima assolutamente non lo era.

Credo quindi che, allo stato attuale delle cose, non si possa ottenere niente di più in sede di Governo.

Per quanto riguarda poi i problemi fondamentali, e cioè le somme a disposizione ed i limiti di dilazione dei pagamenti, vorrei fare due considerazioni generali.

Innanzi tutto, vorrei dire che il *plafond* di 300 miliardi si è finora dimostrato sufficiente. Tuttavia, tenuto conto dell'ammontare degli affidamenti attualmente in essere e del fatto che ormai non si forniscono impianti né macchine senza pagamento dilazionato e senza assicurazione del credito, ritengo di poter assicurare alla Commissione che l'aumento da 300 a 500 miliardi sarà ottenuto nel prossimo bilancio. Mi sembra, dunque, che questa dichiarazione possa far cadere gran parte delle preoccupazioni relative alla modestia attuale degli stanziamenti previsti.

Per quanto riguarda il limite temporale dei pagamenti, vorrei far presente che la prassi attuale è di concedere un periodo non già di cinque, ma di sette anni, sempre a condizione che esistano garanzie statali. Nè può essere proprio l'Italia il paese che dilata ancora di più questo termine. Anzi, vi è in questo senso una precisa azione del Mincomes, con l'appoggio e lo stimolo del Ministero del tesoro, perché si richiamino immediatamente agli accordi internazionali, che prevedono un periodo di sette anni, quegli Stati che mostrassero la tendenza ad allungare questo termine. Per questo punto, dunque, non vi è motivo di preoccupazione; si tratta di una questione interpretativa.

Senza voler minimamente vincolare la libertà dei colleghi, vorrei quindi sommessamente avanzare una proposta che potrebbe essere conciliativa per coloro che ritengono che vi siano modifiche sostanziali da apportare al testo in alcuni punti.

Sarebbe infatti mio desiderio – e credo di interpretare il pensiero di tutti i Ministri interessati – dopo aver impiegato tanta buona volontà per evitare la discussione in Aula e quindi accelerare l'*iter* di questo provvedimento, riuscire a varare intanto questo provvedimento nel testo attuale, così come è stato approvato dal Senato.

Come ho già detto, tutta la seconda parte dell'articolo 26 è stata stralciata, per farne l'oggetto di una legge-delega. In occasione della discussione di quella legge sarà possibile introdurre tutte le ulteriori modifiche che si ritenessero opportune, senza ritardare ancora l'approvazione del disegno di legge n. 3651 oggi in discussione.

Come sempre accade, si pensa di poter introdurre emendamenti con la speranza che anche al Senato si proceda ad una rapida approvazione senza perdere che pochi giorni per l'approvazione definitiva.

Le cose in pratica non vanno così, tanto è vero che dal giugno 1966 siamo arrivati al febbraio 1967 senza concludere; inoltre, se in questa sede vengono apportati emendamenti, il disegno di legge deve ritornare al Senato, dove la Commissione è già impegnata per tre o quattro settimane e pertanto l'esame non verrà ripreso a breve scadenza. Debbo ancora aggiungere che al Senato gli emendamenti sono stati contenuti al massimo, avendo io preso una posizione ferma; temo, però, che se il disegno di legge ritornasse al Senato verranno di nuovo sollevate questioni già in precedenza sostenute. Si rischia, in sostanza, di trovarci di fronte ad ulteriori emendamenti; nel qual caso non credo che il Governo ed il Parlamento sarebbero benevolmente considerati da quanti sono in attesa dell'approvazione di questa legge.

Desidererei che fossimo d'accordo sul punto che senza pregiudizio per gli emendamenti ritenuti irrinunciabili, la loro presentazione e discussione potrà essere rinviata a quando la legge-delega sarà discussa al Senato ed alla Camera.

Per fornire la prova della mia intenzione franca e sincera, sono disposto a discutere tutti gli emendamenti precisando quali di questi non saranno ritenuti accettabili dal Governo e quali, invece, possono essere oggetto di ulteriore discussione ed approfondimento per essere ripresentati al momento della discussione della legge-delega cui ho prima accennato.

In questa maniera, la Commissione sodisferebbe oggi stesso un'attesa pressante che è divenuta tale anche per noi. Tutti noi conosciamo come in special modo i tedeschi siano oggi lanciati alla conquista dei mercati dell'Est attraverso speciali missioni commerciali; debbo però far presente che l'Italia ha buone possibilità di reggere a questa aumentata forma di concorrenza, purché i nostri operatori economici siano messi in grado di essere almeno presenti. Questo disegno di legge aiuta le possibilità della nostra presenza e della nostra concorrenza, cosicché ogni giorno di ritardo è veramente dannoso al nostro commercio con l'estero.

Questa è la raccomandazione che io faccio, seppure, ovviamente, mi rimetto al volere della Commissione.

Ripeto che personalmente sono favorevole ad alcuni emendamenti. Tanto per fare un esempio: al Senato è stato escluso dal testo

dell'articolo 24 il rappresentante della Corte dei conti, al cui Presidente ho dato ancora di recente assicurazione che la questione sarebbe stata ripresa in occasione della discussione della legge-delega.

L'emendamento fu votato al Senato con il parere contrario del Governo; oggi lo stesso Governo non ripresenta un emendamento diretto a ristabilire il precedente testo proprio allo scopo di portare avanti questo disegno di legge, stante il reciproco impegno di rinviare l'approfondimento e la risoluzione dei diversi problemi irrisolti a questa prossima occasione.

PRESIDENTE. I colleghi Brighenti, Bastianelli, Cataldo, Amasio, Olmini, Malfatti Francesco, Rossi Paolo Mario e Tempia Valenta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3651,

invita il Governo

a voler dare priorità, nella applicazione delle norme che prevedono l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie, alle richieste di esportazione di merci e servizi delle piccole e medie imprese ».

Il collega Brighenti ha facoltà di svolgerlo.

BRIGHENTI. Lo scopo per il quale noi abbiamo presentato questo ordine del giorno è proprio quello di evitare che questo progetto di legge vada a favorire, come altri, le grosse concentrazioni industriali e i grandi esportatori, mentre ancora una volta la media e piccola industria viene ad essere esclusa, se non totalmente almeno parzialmente, dai benefici di esso.

Diciamo pure con grande schiettezza: se noi avessimo davanti tre o quattro accordi come quello stipulato dalla FIAT con l'Unione Sovietica – che noi salutiamo con sodisfazione come saluteremo con altrettanta sodisfazione altri accordi di questo tipo – è ovvio che i fondi stanziati basterebbero a malapena a coprire questi accordi. Resta comunque accertato che la maggior parte dei fondi restano a disposizione delle grandi concentrazioni industriali.

È vero quanto ha affermato l'onorevole Ministro che la polizza globale va incontro, per una certa parte, alle esigenze della piccola e media industria; noi ci siamo però sentiti ugualmente in dovere di esprimere queste nostre preoccupazioni e questi nostri dubbi. È ovvio che non potremmo essere d'accordo se la maggior parte dei fondi andasse ancora a rafforzare le grandi concentrazioni e ad incrementare i loro profitti, togliendo ad altri investimenti pubblici del nostro Paese larga parte delle disponibilità che invece potrebbero essere utilizzate per opere di pubblica utilità.

DOSI, *Relatore*. Da parte mia nessuna osservazione negativa all'ordine del giorno. Ritengo che sia giusto affermare questa priorità; volevo soltanto far presente ai colleghi presentatori che le grandi commesse hanno favorevoli ripercussioni sulle piccole e medie industrie, che ricavano vasti benefici non soltanto da affari diretti ma anche da affari indiretti.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Colgo l'occasione per qualche dichiarazione su questo argomento. È noto come il Ministero abbia, in questi mesi, affrontato questo problema con un interesse prioritario; esso è stato mosso dalla considerazione che la produzione italiana proviene all'incirca per il 60 per cento dalle piccole e medie industrie, mentre, per quanto riguarda l'esportazione, esse vi sono presenti all'incirca per il 20 per cento.

L'ordine del giorno è da me accolto tanto più volentieri in quanto tratta uno specifico problema che va senz'altro affrontato. Il caso Fiat-URSS è eccezionale e va considerato come tale. Credo che il Governo abbia fatto bene a darvi il proprio sostegno, assumendosene un onere ingente. Quell'operazione ha infatti avuto grande valore per la politica commerciale italiana nel mondo e qualunque italiano si rechi oggi all'estero ne sentirà parlare come quella che ha contrassegnato la uscita dell'Italia dal novero dei paesi medi dal punto di vista commerciale ed industriale, come la fine dell'« Italietta » commerciale.

Faccio inoltre notare che quell'accordo è stato concluso con l'impegno da parte dei dirigenti della Fiat che il 60-70 per cento delle commesse sarebbe stato utilizzato da industrie piccole e medie, al di fuori della Fiat stessa.

Io credo che le grosse commesse vadano considerate volta per volta – non possiamo scoraggiare né le industrie private, né le industrie di Stato – sotto il determinante profilo del valore aggiunto: qual'è, cioè, il vantaggio che ne deriva all'occupazione.

Devo tuttavia avvertire che la tendenza degli acquirenti – soprattutto dei paesi dell'Est e di quelli sottosviluppati – è quella di rivolgersi alla grande industria, per le minori difficoltà che incontrano nella stipulazione dei contratti. Tutto ciò è stato oggetto di colloqui,

in ogni mio incontro, con i sovietici ed anche con rappresentanti di altri paesi. A questo proposito, il Ministero ha assunto un'attitudine che mi sembra l'unica possibile: ogni volta che viene concesso un grosso credito per grandi impianti, ne viene concesso uno di pari importo per le piccole e le medie industrie.

Non bisogna infatti precludere le possibilità dell'esportazione per le industrie minori, per le quali valgono anche considerazioni di economia di organizzazione: il Ministero, per esempio, ha aperto un ufficio ICE a Mosca: a che cosa servirebbe se le operazioni commerciali si limitassero solamente a grosse commesse a grandi industrie? Ecco perché è necessario mantenere una certa proporzione tra commesse di grande entità, e piccole e medie commesse.

C'è poi da osservare che spesso le piccole e medie commesse hanno il vantaggio di facilitare convenzioni di pagamento a termine assai più breve, perché certamente nessuno può pretendere una dilazione di sette anni per il pagamento di una fornitura di beni di consumo o di macchine utensili.

Dichiaro, quindi, di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Brighenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del collega Brighenti, accettato dal Relatore e dal Ministro, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci (anche se di provenienza estera in caso di forniture di impianti, e purché facciano parte integrante degli impianti forniti) e di servizi o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonché dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;

b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera *a*), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;

e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai nn. 5) e 9) dell'articolo 5 ».

Il collega Righetti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero paragrafo *sub a*) con il seguente:

« *a*) la garanzia dei crediti, per capitali e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purché facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 5 ».

Vuole illustrarlo, onorevole Righetti?

RIGHETTI. In realtà il mio emendamento è già stato illustrato in sede di discussione generale.

Tuttavia, poichè il problema stamani è stato presentato in termini nuovi, vorremmo sapere dal rappresentante del Governo cosa intende dire quando parla di emendamenti che potrebbero essere accolti e di altri che non lo potrebbero.

Il mio emendamento, come altri, non muta, evidentemente, l'orientamento generale del disegno di legge, ma si limita ad ampliarne la sfera d'azione, nel quadro degli immutati limiti finanziari e temporali della legge stessa.

Prima di dichiarare se mantengo o meno il mio emendamento, vorrei sapere qualcosa di più a questo proposito. A mio avviso, il

mio è un emendamento che, inserendosi completamente nel contesto generale della logica del provvedimento, è suscettibile di valutazione; vorrei, perciò, che il Governo si pronunciasse in maniera più chiara.

PRESIDENTE. I colleghi Alesi, Biaggi Francantonio e Trombetta hanno presentato i seguenti emendamenti, già illustrati nel corso della discussione generale:

Primo. Alla lettera *a*) sopprimere le parole « in caso di forniture di impianti ».

Secondo. Alla lettera *a*) sostituire le parole « degli impianti forniti) e di servizi » con le parole: « della commessa) ».

Terzo. In via subordinata, alla lettera *a*). sopprimere le parole « in caso di forniture di impianti, e purché facciano parte integrante degli impianti forniti) ».

Il collega Bova ha presentato dal canto suo i seguenti emendamenti, anch'essi già illustrati in sede di discussione generale:

Primo. Sopprimere dopo la parola « merci » la frase fra parentesi: « anche se di provenienza estera in caso di forniture di impianti e purchè facciano parte integrante degli impianti forniti ».

Secondo. Aggiungere al termine della lettera *a*), dopo l'espressione « articolo 5 » la frase: « tale garanzia è assumibile anche per le merci e i servizi di provenienza estera, purchè gli stessi facciano parte integrante del contratto di esportazione ».

Qual'è il parere del Relatore e del Governo sugli emendamenti presentati?

DOSI, *Relatore*. Gli emendamenti presentati all'articolo 1 sostanzialmente si equivalgono. A me sembra che abbiano un giusto fondamento e che quindi debbano essere presi in considerazione con un orientamento favorevole.

In sostanza, ci si preoccupa che possano essere esclusi dalla sfera di applicazione della norma i servizi, i quali, poiché sono indicati dopo la parentesi, sembrano non rientrare nella possibilità che possano essere assicurati all'estero. Noi preferiremmo, infatti, di garantire non soltanto le merci, ma anche i servizi all'estero, proprio in quanto rientrano nella commessa.

La terminologia usata, inoltre, fa temere che possano essere escluse le macchine, in quanto si parla di « impianti ». Ci possono essere esportazioni di macchine che comprendono altre macchine di provenienza estera, che non siano impianti, ma vere e proprie macchine.

Mi pare che, appunto per includere i servizi e le macchine, sia appropriata la stesura proposta dal collega Bova: « Tale garanzia è assumibile anche per le merci e i servizi di provenienza estera purché gli stessi facciano parte integrante del contratto di esportazione ».

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Ammetto senz'altro che nel testo governativo ci sia un errore per difetto (anche se, in coerenza con la linea da me precedentemente assunta, suggerirò una soluzione interlocutoria).

Ritengo però che l'emendamento Bova comporti un errore per eccesso, in senso opposto: se, infatti, elimina la paventata limitazione, però, dicendo che le merci debbono fare parte integrante del contratto di esportazione annulla il principio dell'incorporazione del prodotto estero. Cioè, non è necessario che la merce costituisca un tutto unico con la fornitura, basta che faccia parte del contratto di esportazione.

Così, per fare un esempio, secondo l'emendamento Bova una commessa di 50 locomotori, di cui 30 costruiti interamente in Germania, potrebbe essere coperta da assicurazione, il che, ovviamente, non costituirebbe una tutela per la nostra industria. La proposta che io faccio è quindi la seguente: non ho nulla in contrario che si ponga a verbale che l'interpretazione data dal Ministero alla frase chiusa fra parentesi al punto *a*) dell'articolo 1 comprende non soltanto l'assicurabilità degli impianti, ma anche delle navi e delle macchine, eccetera, che il legislatore ha ritenuto inutile elencare ritenendo sufficiente chiudere l'espressione fra parentesi. Dichiaro pertanto formalmente che l'interpretazione da dare alla parola impianti è comprensiva di navi e di macchine, purché le stesse siano incorporate nella fornitura.

All'articolo 2 vi è la specificazione, come risulta dalla lettura del punto sub *b*) dello stesso articolo.

DOSI, *Relatore*. Si potrebbe allora accettare l'emendamento del collega Bova sostituendo alla parola « contratto » la parola « commessa ». L'osservazione del Ministro è certamente fondata: ciò che deve integrarsi è la commessa, non il contratto.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Ministro, il collega Righetti insiste per la votazione del suo emendamento?

RIGHETTI. Il problema è delicato in quanto sappiamo tutti che sotto il profilo giuri-

sprudenziale una interpretazione di questo tipo, anche se autorevolissima, serve a poco.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Si tratta di una prassi che già esiste.

RIGHETTI. Non è per mancanza di riguardo all'onorevole Ministro né per mettere in dubbio le sue parole: il problema riguarda l'efficacia di questa interpretazione. Non dimentichiamo, inoltre, che lo stesso problema sorgerà anche per altri emendamenti e perciò bisognerebbe trovare una soluzione uniforme.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha espresso chiaramente il suo pensiero per quanto riguarda l'esigenza di non introdurre emendamenti, al fine di arrivare ad una sollecita approvazione del disegno di legge. Pertanto, la posizione del Governo da questo punto di vista è estremamente chiara: si esprime l'opinione che nessun emendamento dovrebbe essere accolto anche se si condividono i motivi per i quali sono stati proposti.

Esiste pertanto un primo problema e cioè quello di insistere o meno per la votazione degli emendamenti.

Per quanto poi concerne gli emendamenti all'articolo 1, mi pare che esista il problema di considerare se gli emendamenti proposti a detto articolo possano essere compresi nella formulazione suggerita dal collega Dosi attraverso la sostituzione del concetto di commessa a quello di contratto come riassuntivo delle proposte fatte dai vari colleghi.

Prego pertanto i presentatori degli emendamenti di esprimere la loro volontà riguardo al mantenimento o meno degli emendamenti, e, subordinatamente, riguardo alla proposta formulata dal collega Dosi.

TROMBETTA. Noi ci sentiamo effettivamente assai perplessi e siamo anche sensibili alla responsabilità alla quale l'onorevole Ministro ha chiamato la nostra Commissione per quanto riguarda l'*iter* – che si vorrebbe più rapido possibile – di questo provvedimento che effettivamente è molto atteso.

Abbiamo anche compreso che il Ministro si rende conto della validità del complesso di emendamenti presentati, che potrebbero – e rispondo anche al secondo quesito posto dal Presidente – essere riuniti tutti nella parola « commesse ». Si tratta, a questo punto, di vedere che valore può avere, nell'applicazione della legge, l'interpretazione ministeriale. Temo che nel Comitato di gestione sono inclusi organismi che potrebbero rifiutare posizioni predeterminate.

Quindi, se si decide di far passare anche un solo emendamento, tanto vale che discutiamo tutti gli altri, e andiamo fino in fondo nel miglioramento del testo del provvedimento. Se invece si parte dal concetto di voler intanto approvare subito questo testo, l'onorevole Ministro potrebbe allora anche dirci quali di questi emendamenti potrebbero essere accolti in sede di regolamentazione del funzionamento del Comitato di gestione. Un'assicurazione in questo senso potrebbe supplire agli emendamenti. Se il Ministro si impegnasse a dare al Comitato di gestione un regolamento in forza del quale si applicheranno determinati principi, potremmo forse anche rinunciare a rinviare il provvedimento al Senato.

Ma fidare soltanto sulla pur benevola interpretazione del Ministro vorrebbe dire ancorarsi ad una interpretazione di parte che non sempre, purtroppo, può riscuotere l'adesione degli altri Ministeri interessati e degli organi incaricati di applicare la legge.

Il Ministro potrebbe rispondere al quesito da me formulato?

HELFER. Secondo la prassi costante, se il provvedimento verrà applicato dai funzionari del Mincomes, non sorgeranno problemi di sorta, perché normalmente si tiene sempre conto, nella prassi, dell'interpretazione che emerge dai verbali della discussione della legge.

Ma qualora si andasse in sede contenziosa, ciò che conta è unicamente la lettera della legge. Se si presentassero dei casi quali noi abbiamo prospettato, quale sarebbe in materia la posizione della Corte dei conti? Se essa, come credo, può bloccare le operazioni, ritengo che dovremmo essere molto prudenti prima di accettare o proporre interpretazioni abbastanza lontane dalla lettera della legge.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. La prima garanzia sta nell'interpretazione di questo punto come risulta dal verbale.

La seconda garanzia sta nel fatto che in sede di discussione della legge-delega al Senato – che io mi propongo di sollecitare – il Governo accetterà l'emendamento « commessa » al posto di « contratto » formulato dall'onorevole Dosi, il quale in gran parte comprende e recepisce tutti gli altri.

È bene dunque che discutiamo adesso questi punti preliminari: io vi esporrò quali sono quelli che potrei accettare, ma vi prego di rimandare la loro votazione formale al momento in cui si discuterà in aula la legge-delega, affinché, nel frattempo, questo provvedimento possa essere varato al più presto.

BOVA. Devo dire che anch'io sono preoccupato dei tempi tecnici, a cui accennava il Ministro. Non ritengo, però, che ciò possa

influenzare la decisione della Commissione per quanto riguarda i miglioramenti da apportare al testo governativo. Noi non intendiamo infatti presentare emendamenti che modifichino la sostanza della legge, ma semplicemente renderne chiara la disciplina.

Voglio inoltre fare presente che la volontà di far presto, da parte nostra, c'è senz'altro; e i famosi tempi tecnici, se il Governo lo vuole, possono ridursi ad un mese, come massimo.

I suoi sforzi di rimandare ogni modifica in sede di discussione di legge-delega, signor Ministro, sono lodevolissimi, ma sono da considerare, me lo consenta, con molte riserve.

Al Senato sono stati presentati emendamenti sostanziali soltanto all'articolo 1, e si tratta di emendamenti che sono stati ripresi da tutti i gruppi. Ma il Senato si è limitato a questo perché si è accorto che il testo governativo – che ella deve indubbiamente difendere – era migliore. Infatti, non precisando nulla, quel testo si può interpretare in modo che non contrasti con la decisione della Commissione della CEE del 15 giugno 1965. In virtù di quella decisione – bisogna dargliene atto – il Ministero del commercio con l'estero ha sempre esteso le garanzie anche alle subforniture.

L'emendamento presentato in Senato all'articolo 1, da parte di vari gruppi, è stato bocciato; o meglio, è stato accettato parzialmente. Il Senato, dunque, si pose l'esigenza di coordinare la legislazione italiana con quella comunitaria e riconobbe che su questo punto il testo governativo era carente; si propose, quindi, di modificarlo.

Il Sottosegretario Gatto dichiarò allora di opporsi, perché la norma inserita attraverso l'emendamento poteva prestarsi a frodi.

La volontà del Governo su questo punto dev'essere chiara: al Senato esso si è espresso contro quell'emendamento. Per cui se oggi la volontà del Governo è nel senso di accogliere questo emendamento che era già stato recepito solo parzialmente dal Senato, ditemi voi per quali motivi esso non può essere oggi votato, insieme ad altri, senza con ciò modificare la sostanza della legge? Inoltre, essendo gli emendamenti approvati al Senato limitativi rispetto al progetto governativo così come presentato dalla Commissione *ad hoc* presieduta dal collega Dosi, se noi oggi non chiariamo con una formulazione definitiva il testo dell'articolo 1 sub *a*), l'onorevole Ministro non riuscirà neppure nel regolamento – non parliamo poi della legge-delega che non si sa in quale legislatura potrà essere discussa – a modificare quella che è una precisa ed inequivoca disposizione di legge. La Corte dei conti, infatti, si opporrà certamente ad una interpretazione non conforme alla lettera e alla sostanza della legge. Per averlo discusso e respinto è evidente che l'orientamento del Senato risulta contrario a questo emendamento e non c'è dubbio che lo è per volontà del Governo.

Esiste un grave contrasto con la legislazione della CEE: prima di approvare questo testo, al Senato era stata adottata la precisa formulazione della Commissione della CEE che praticamente estende le garanzie agli impianti, alle merci, ai servizi e agli studi che fanno parte integrante dei lavori purché facciano parte della commessa. Perché non dobbiamo adottare questo testo? Si rischia, votando oggi un testo che letteralmente è in contrasto con la formulazione cui ho fatto cenno, un ricorso in sede comunitaria...

TROMBETTA. Nessuno, purtroppo, ricorrerà perché il nostro testo, nella formulazione approvata dal Senato, è ben più restrittivo.

BOVA. E, allora, se è vero quanto afferma il collega Trombetta, vorrei chiedere dove è andata a finire la volontà del Governo di porre gli operatori italiani sullo stesso piano competitivo degli operatori degli altri paesi?

Per concludere, se viene giudicata più importante l'urgenza di approvare oggi stesso questo provvedimento senza apportarvi i miglioramenti suindicati, tanto vale non esaminare alcuno degli emendamenti.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come rappresentante del Ministero del tesoro, dichiaro che noi accettiamo l'interpretazione proposta e resa autentica dal Ministro del commercio con l'estero.

DONAT-CATTIN, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. A nome del Ministro delle partecipazioni statali, desidero dichiarare che l'esclusione effettuata dal Senato di alcuni membri dal Comitato istituito a norma dell'articolo 24 del disegno di legge, e principalmente dei rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali e della Corte dei conti, è ritenuta molto grave, anche perché, contemporaneamente, vi è stato inserito il rappresentante della Confindustria.

Poiché, l'affidamento del reinserimento, attraverso la legge-delega, di questi due rappresentanti ha una prospettiva di tempo non determinata, noi riteniamo di dover insistere affinché si ritorni al testo predisposto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Dosi. In caso diverso, riterremmo lesa la presenza funzionale in questo settore del Ministero delle

partecipazioni statali che non può ammettere che le sue aziende siano messe in condizioni diverse da quelle in cui operano le aziende private.

Preannuncio quindi che da parte del Ministero delle partecipazioni statali è mantenuto fermo il proposito di approvare l'emendamento dell'onorevole Biaggi Nullo al testo dell'articolo 24, e rivolgo formale invito in tal senso alla Commissione.

TROMBETTA. Si è qui parlato di tempi tecnici: vorrei ora porre un quesito all'onorevole Ministro, se cioè egli ritiene questi tempi tecnici sostanzialmente così urgenti. Sino a quando non avremo approvato questo provvedimento continuerà ad essere in vigore la legge precedente e per certe situazioni continuerà a funzionare meglio di quanto non potrebbe funzionare questa, sottoposta oggi al nostro esame, se non venisse emendata. È senz'altro vero che con questo nuovo provvedimento si concedono tanti altri vantaggi, però – e qui io pongo il quesito – quei famosi tempi tecnici non sembrano in questo momento tanto vincolanti da farci addirittura rinunciare a qualche emendamento.

Ritengo che, dati i notevoli vantaggi che questo disegno di legge potrà recare, valga la pena attendere ancora un mese – tempo nel quale senz'altro il Senato potrà approvare di nuovo il provvedimento – e fare le cose per il meglio.

ROMUALDI. Dopo le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario per le partecipazioni statali mi sembra che il problema dell'opportunità di discutere o meno gli emendamenti, per tentare di farne recepire qualcuno, sia superato; infatti, se superassimo lo scoglio costituito dall'articolo 1, certo non supereremmo poi quello costituito dall'articolo 24.

Il Governo vuole che questo disegno di legge sia approvato subito, e quindi invita a ritirare tutti gli emendamenti; d'altra parte, per bocca di un altro suo autorevolissimo rappresentante, dichiara che manterrà le riserve espresse per l'articolo 24: ciò rileva un ennesimo clamoroso contrasto all'interno stesso di questo scoordinatissimo Governo!

A questo punto è assolutamente impossibile accogliere l'invito del Ministro del commercio con l'estero; bisogna invece discutere gli emendamenti, e vedere se la Commissione li accetta o li respinge.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. A questo punto preciso che il Governo – com'è logico e com'è suo dovere – si rimette alla volontà del Parlamento. Il Governo ha fatto delle raccomandazioni, ha esposto alcuni fatti, ed è pronto ad accettare le decisioni della Commissione.

Voglio però far osservare che quando il progetto di legge è stato sottoposto alla CEE, questa non ha fatto alcuna osservazione.

Stiamo creando adesso delle complicazioni: giunti all'articolo 24, avrei dichiarato il parere favorevole del Governo all'emendamento Biaggi Nullo.

Il Governo ripete che ogni particolare questione verrà a suo tempo discussa, perché esiste la legge-delega, stralciata dal testo; si impegna ad accettare in quella sede le formule proposte, comprensive dei rappresentanti degli organismi suindicati dopo essersi impegnato ad accettare l'articolo 1 nella formulazione Bova-Righetti.

Se la Commissione lo desidera, rinvii pure l'approvazione di questo disegno di legge, tanto atteso dagli operatori economici. Io mi sono limitato a fare una raccomandazione; se, però, si vogliono introdurre degli emendamenti, lo si faccia pure; speriamo che al Senato non avvenga altrettanto, altrimenti le cose andrebbero veramente per le lunghe.

PRESIDENTE. Come Presidente a questo punto devo prendere atto della prevalente volontà di discutere e votare alcune modificazioni al testo pervenutoci dal Senato, volontà cui si è anche associato un membro del Governo.

Il collega Bova insiste sulla votazione dei suoi emendamenti: il primo è soppressivo della frase, fra parentesi, della lettera *a*) dell'articolo 1 « anche se di provenienza estera in caso di forniture di impianti e purché facciano parte integrante degli impianti forniti ».

L'emendamento aggiuntivo, in seguito all'accoglimento del suggerimento del Relatore, risulta così modificato:

Aggiungere al termine della lettera *a*), dopo l'espressione « articolo 5 », la frase: « tale garanzia è assumibile anche per le merci e i servizi di provenienza estera purché gli stessi facciano parte integrante della commessa ».

RIGHETTI. Faccio osservare che questo era esattamente il contenuto del mio emendamento, il quale era forse formulato in maniera migliore.

PRESIDENTE. Verissimo. E poiché gli emendamenti Alesi, Biaggi Francantonio e Trombetta alla lettera *a*) risultano assorbiti con tutta evidenza dall'emendamento Bova, vorrei fare osservare al collega Bova che, dal punto di vista formale, l'emendamento Ri-

ghetti, uguale come contenuto, è probabilmente migliore e vorrei perciò pregarlo di autorizzarmi ad una votazione unificata.

Se non vi sono obiezioni, pongo dunque in votazione l'emendamento Righetti, di cui ho già dato lettura e che costituisce un testo unificato di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, paragrafo sub *a*).

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

ART. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purché facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonché dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;

b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera *a*), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;

e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai nn. 5) e 9) dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonché la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 5;

b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di « prezzo fisso », relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera *a*), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Alla lettera *b*) di questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti, già illustrati in sede di discussione generale.

Il collega Bova propone di sopprimere, dopo la parola « estera », le parole: « quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o da espressa richiesta del committente estero ».

Il collega Righetti propone di sostituire l'intero paragrafo sub *b*) con il seguente:

« La garanzia relativa all'esecuzione di lavoro all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature e i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri (anche se relativi a prestazioni e/o forniture di

provenienza estera) e per l'esecuzione di lavori, compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al numero 4) dell'articolo 5 ».

I colleghi Alesi, Biaggi Francantonio e Trombetta propongono, sempre al paragrafo sub *b*), di sostituire le parole « anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero » con le parole: « anche se relativi a prestazioni e/o forniture di provenienza estera ».

Qual è in proposito il pensiero del Relatore?

DOSI, *Relatore*. Io avrei delle perplessità sull'opportunità di accogliere questi emendamenti, proprio per la motivazione che viene addotta.

Non mi sembra opportuno estendere la garanzia anche quando non esistano particolari esigenze tecniche né l'espressa richiesta del committente estero, ma semplicemente in virtù di una convenienza economica. Noi dobbiamo sostenere la produzione italiana, non quella straniera. Credo che il Comitato, in passato, abbia sempre cercato di impedire che di questi benefici potesse avvantaggiarsi la produzione straniera.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Concordo con l'onorevole Dosi.

PRESIDENTE. In sostanza i tre emendamenti prevedono la soppressione delle parole « quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero ». Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione dei loro emendamenti?

RIGHETTI. Mi rendo conto delle esigenze manifestate dal Relatore e dal Ministro. Tuttavia desidero sottolineare come le parole « esigenze tecniche » siano di difficile interpretazione, soprattutto al livello operativo. Non si tratta qui, come nell'articolo 1, di un caso di interpretazione di legittimità da parte delle Corte dei conti, ma di un caso di semplice chiarificazione. Mi auguro che il Governo, in sede di regolamento, possa indicare criteri di valutazione obiettiva affinché non si resti affidati all'arbitrio di coloro che saranno chiamati a dare un contenuto a queste cosiddette « esigenze tecniche ».

Con queste osservazioni e con tale auspicio, ritiro l'emendamento.

TROMBETTA. Riconosciamo che il nostro emendamento ha una formulazione troppo lata, in quanto prescinde dalle esigenze tecniche e può sconfinare in operazioni non riguardanti la produzione nazionale. Pertanto facciamo nostro l'emendamento presentato dal collega Bova.

BOVA. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro alcuni chiarimenti. La precedente legislazione non prevedeva le espresse ragioni tecniche o di richiesta del committente estero; vi era il Comitato esecutivo, che, ove riteneva validi i motivi esposti dal relatore in un caso specifico, non accettava le garanzie (neppure per gli studi fatti all'estero). Potevano invece verificarsi casi (ormai discutiamo sulla base di una casistica di molti anni) in cui il Comitato esecutivo ammetteva anche la garanzia. È avvenuto, per esempio, che il costruttore di una diga in America avesse trovato il progetto già preparato da un ingegnere francese e non gli è stato richiesto di valersi di tale studio dal committente spagnolo o argentino. Nel caso inverso, per esempio nel caso del ponte sullo stretto di Messina, se l'impresa costruttrice è di un altro paese, può accettare studi già preparati, ma senza obbligo da parte del richiedente. Perché non dobbiamo permettere che l'imprenditore italiano sia garantito da questa situazione?

BIAGGI FRANCANTONIO. Vorrei rilevare che il caso citato dal collega Bova è il caso normale. In genere, quando le nostre imprese vanno all'estero, trovano un consulente straniero che ha già preparato tutti gli studi.

DOSI, *Relatore*. Desidero fare un'osservazione, a mio avviso fondamentale. Non possiamo essere indifferenti nella scelta tra progetti, merci e macchinari italiani e progetti, merci e macchinari stranieri. Penso anch'io che in qualche caso possa avvenire che l'operazione venga sovvenzionata anche se comprende macchinari esteri, ma deve trattarsi di casi eccezionali. All'ipotesi fatta dal collega Bova, che è un'ipotesi estrema, occorre rispondere con altre ipotesi. Può esservi, per esempio, il caso di un committente italiano all'estero che abbia interesse ad acquistare macchinari stranieri in quanto costano di meno. Dobbiamo arrivare a finanziare un'operazione che in sostanza si identifica con la convenienza di un produttore straniero di macchinari unicamente perché questi sono stati acquistati da un committente italiano all'estero? In questo modo accorderemmo una protezione alla produzione estera e non a quella italiana.

Comprendo che si possa fare un'eccezione di fronte ad esigenze tecniche o di fronte all'esplicita richiesta dello Stato in cui si svolge il lavoro, ma ritengo che tali eccezioni debbano essere mantenute in limiti ristretti,

perché, a rigore, nella convenienza economica potremmo comprendere qualsiasi cosa.

BOVA. Dopo le dichiarazioni del Relatore, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato, e di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi delle progettazioni.

Il collega Bova ha presentato i seguenti emendamenti: aggiungere, dopo le parole « nel caso di », le parole « forniture, studi, progettazioni e ». Sostituire le parole « il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero » con l'espressione « il relativo contratto ». Dopo la parola « eseguono » inserire le parole « le forniture, gli studi, le progettazioni ed ».

DOSI, *Relatore*. A mio avviso questi emendamenti possono essere accolti, in quanto estendono la garanzia assicurativa alle forniture, agli studi e alle progettazioni, oltre che ai lavori all'estero. Si tratta quindi di una formulazione comprensiva di cose già ammesse.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Ritengo sia opportuno mantenere immutato il testo governativo, per un'esigenza pratica. In alcuni paesi, infatti, per poter partecipare a gare d'appalto di lavori è necessario, pena l'esclusione, essere una società nazionale, locale. Quindi le ditte italiane, con sede in Italia, se intendono partecipare a tali gare devono costituire apposite società, la cui esistenza è generalmente limitata al compimento dell'opera. Questa esigenza non sorge nel caso di forniture di merci, di studi e di progettazioni.

Comunque, qualora una società a partecipazione italiana avente sede all'estero stipulasse un contratto con un'altra ditta estera, nulla impedirebbe di rivolgersi alla sua casa madre in Italia e chiedere detta fornitura ed in questo caso la ditta con sede in Italia, realizzando un'esportazione all'estero, potrebbe richiedere la copertura assicurativa nel quadro dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Si ritiene invece da parte del Mincomes che l'emendamento, se accolto, potrebbe creare inesatte aspettative negli operatori, nel senso che il rapporto di credito tra ditte estere, sia pure a partecipazione italiana, potrebbe formare oggetto di copertura assicurativa da parte dell'INA e ciò non sarebbe esatto.

Per maggiore chiarezza, quindi, insisto per il mantenimento del testo governativo.

DOSI, *Relatore*. Mi pare che quanto è stato detto dal Ministro non sia esatto, in quanto la norma compresa nell'articolo 3, in sostanza, estende la regolamentazione alle aziende italiane o parzialmente italiane che risiedono all'estero; se totalmente italiane la estende al 100 per cento, se parzialmente italiane la estende nella misura in cui è presente il capitale italiano: questo è il principio su cui è fondato l'articolo 3.

Premesso questo principio, evidentemente esso deve trovare applicazione sia nel caso di lavori sia nel caso di studi, forniture e progettazioni: tutta materia omogenea che è nostro compito disciplinare in maniera omogenea. Non c'è motivo di prevedere una linea legislativa per i lavori ed un'altra per le progettazioni; se poi l'esecuzione di queste disposizioni comporta qualche implicazione imprecisa e preoccupante, evidentemente, in sede di applicazione delle norme stesse, potranno essere adottate determinate cautele. Si potrà ricorrere anche al rifiuto amministrativo, ma addirittura negare il principio nel testo del provvedimento mi sembra cosa errata se il provvedimento stesso nel suo complesso assimila le forniture, i progetti e gli studi alle vendite vere e proprie.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. La mia osservazione non riguardava quest'ultimo punto e resta il fatto che l'emendamento nella sostanza non modifica la disciplina già fissata nel testo governativo.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un allargamento enorme della sfera di applicazione della legge.

DOSI, *Relatore*. L'interrogativo preciso è questo e può anche darsi che la risposta dell'onorevole Ministro mi convinca: a una ditta italiana residente all'estero avente, per ipotesi, il 100 per cento di capitale italiano,

che riesca a vincere una determinata gara che comporti determinati studi, progettazioni e lavori, l'assicurazione deve essere concessa soltanto per i lavori oppure può essere concessa anche per il resto? A mio giudizio la risposta deve essere affermativa ma può darsi che l'onorevole Ministro porti degli argomenti, per escludere gli studi e le progettazioni, che possano convincermi.

BOVA. Per quale motivo dobbiamo mettere le imprese italiane che lavorano all'estero in condizioni di inferiorità rispetto a quelle che lavorano in Italia?

Avendo approvato l'articolo 1 secondo determinati criteri dobbiamo fare altrettanto per l'articolo 3.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Premesso e sottolineato che il Ministero del commercio con l'estero non vuole assolutamente limitare la questione, desidero precisare che gli uffici del Ministero stesso, in base alla prassi ed alla loro esperienza, hanno pensato che l'introduzione dell'espressione « forniture, studi e progettazioni » potesse trarre in equivoco gli operatori economici in quanto gli stessi potrebbero riportare l'impressione che sia sufficiente, per essere coperti da garanzia assicurativa, che delle due ditte estere fra cui intercorre il contratto una sola abbia partecipazione italiana, il che non può essere assolutamente ammesso.

DOSI, *Relatore*. La questione va chiarita meglio e forse attraverso la discussione dei successivi articoli possono venire lumi alla Commisione: propongo, di conseguenza, che l'articolo 3 venga temporaneamente accantonato per dare a noi ed all'onorevole Ministro la possibilità di riflettere.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore propone di accantonare l'articolo 3; se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonché dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che lo Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) e *f*), e dell'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai nn. 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilità di dare esecuzione al contratto sia a causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti nn. 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;

8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti nn. 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti

di cantiere, nonché rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;

9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.

La copertura del rischio di cui ai precedenti nn. 4) e 8) può essere concessa anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'operatore italiano abbia dato inizio all'esecuzione del contratto.

Il collega Bova ha presentato un emendamento al punto 5) diretto ad aggiungere, dopo le parole « trasferimenti valutari », le parole: « dello Stato o degli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento e/o il trasferimento ».

DOSI. *Relatore*. Anche per quanto concerne questo emendamento ho qualche perplessità. In sostanza, si prevede che l'esecutore del lavoro non riesca ad ottenere la valuta che gli spetta per difficoltà valutarie intervenute nel corso del trasferimento. L'ipotesi prevista in questo caso è esatta.

Il presentatore dovrebbe aggiungere anche quest'altro caso. Un operatore italiano stipula un contratto con una ditta di un certo paese, la quale non ha difficoltà di trasferimento del denaro per il pagamento, se non in quanto intende utilizzare fondi che tiene in deposito in un terzo paese: ebbene, a me non pare che si debba considerare anche l'ipotesi che la difficoltà di trasferimento derivi da un terzo paese, determinato dal debitore.

BOVA. Non è esattamente questa l'ipotesi da me prospettata.

Facciamo un caso pratico: se nel contratto tra un costruttore italiano e un'impresa argentina è previsto il pagamento attraverso una banca in un terzo paese, in questo caso il rischio è coperto, in conformità della pattuizione contrattuale. Se invece nel contratto non si stabilisce niente in proposito, sorge allora la necessità di provvedere a coprire il rischio.

DOSI, *Relatore*. Mi scusi, onorevole Bova, ma io conservo le mie incertezze, perché, fra l'altro, qui sfugge al nostro Ministero la valutazione dell'affare, che diventa triangolare.

Ad ogni modo, l'emendamento Bova – che, in sé, può forse anche essere giusto – non è volto semplicemente a migliorare il testo, ma lo modifica. Ecco perchè ritengo che si debba ancora riflettere su di esso.

HELFER. A me pare che l'espressione usata nel paragrafo 5 sia piuttosto ampia, e lasci al Ministero larga discrezionalità per quei casi atipici (che potrebbero anche diventare tipici, secondo il collega Bova) che possono presentarsi di volta in volta. Non si possono prevedere in una legge tutti i possibili casi che essa andrà a regolare e d'altra parte occorre lasciare all'organo esecutivo almeno un minimo di discrezionalità.

Vorrei quindi pregare il collega Bova di non insistere su questo emendamento, che non mi pare costituisca un punto chiave del provvedimento.

BIAGGI NULLO. Ritengo anch'io che il collega Bova potrebbe ritirare il suo emendamento. Il modo di pagamento e le procedure relative sono in genere fissati contrattualmente: questo è dunque un caso limite, che probabilmente non si presenterà mai nella pratica.

TROMBETTA. Nell'associarmi agli altri colleghi per pregare l'onorevole Bova di ritirare il suo emendamento vorrei anche tranquillizzarlo.

Le operazioni sono sottoposte al Comitato di gestione nella loro fisionomia contrattuale, la quale prevede determinati canali di pagamento. Che questi canali si spostino, poi, durante l'*iter* della fornitura, è sempre possibile; ma non possiamo prevederlo e disciplinarlo in partenza. Vuol dire che, in quel caso, ci sarà un ricorso al Comitato di gestione per decidere sull'incidente occorso.

Mi pare, dunque, che l'espressione usata al paragrafo 5 sia sufficiente per rassicurare gli interessati.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Anche a me sembra che la lettera del testo del Senato comprenda tutti i possibili casi e che non ci sarebbe nessun vantaggio a ricorrere ad una elencazione specifica, per la quale, d'altra parte, si andrebbe incontro a grosse difficoltà.

BOVA. Ritiro il mio emendamento, per i motivi esposti dal collega Dosi. Cioé, non è esatto che il testo del Senato comprenda tutti i casi, ma è vero che il mio emendamento costituirebbe non un miglioramento, ma una modifica sostanziale del disegno di legge.

PRESIDENTE. In seguito al ritiro dell'emendamento Bova, pongo in votazione l'articolo 5, di cui ho già dato lettura, nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.

Il collega Dosi propone di sostituire le parole « tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato » con le parole « tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'assicurato e l'istituto finanziatore ».

DOSI, *Relatore*. A me sembra che nella decisione sull'opportunità di risolvere il contratto o di pagare certi indennizzi, è giusto che intervenga l'istituto finanziatore, che è anche esso partecipe dell'affare.

TROMBETTA. Nutro qualche perplessità circa la sussistenza delle preoccupazioni espresse dal collega Dosi. Infatti, a mio avviso, l'elemento « finanziamento » deve correre per un suo canale obbligato e mi sembra estremamente pericoloso introdurlo in una valutazione che, sostanzialmente, non lo riguarda. Il finanziatore è garantito dalla garanzia, e ciò basta. Perché vogliamo dargli una forza ed un peso superiore a quelli che deve avere?

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, come già per l'articolo 3, propongo di accantonare per il momento anche la discussione dell'articolo 6.

(*Così rimane stabilito*).

Agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti. Nessuno avendo chiesto di parlare, ne darò lettura e li porrò quindi successivamente in votazione.

ART. 7.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma della lettera *d*) dell'articolo 1, della lettera *e*) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:

1) per l'insolvenza di diritto:

a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;

oppure

b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;

2) per l'insolvenza di fatto:

a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;

oppure

b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;

oppure

c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.

(*È approvato*).

ART. 8.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, sempreché detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:

a) finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate;

b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;

c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.

(*È approvato*).

ART. 9.

Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

(*È approvato*).

ART. 10.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: *a*) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; *b*) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purché il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato.

Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potrà autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato – oltre a quanto previsto dall'articolo 16 – ad assumere, da solo od in consorzio, dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonché a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza – in tali ultime ipotesi – delle norme di cui all'articolo 18.

Il Mediocredito centrale è, altresì, autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera emessi dagli istituti od aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti od aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli istituti o aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera *b*).

(*È approvato*).

Do adesso lettura dell'articolo 12, sul quale ha chiesto di parlare il collega Brighenti:

ART. 12.

Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di credito finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati o di loro aree depresse.

Per le operazioni previste al comma precedente può essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito italiani stessi.

Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 8.

BRIGHENTI. Avevo intenzione di presentare un emendamento, in quanto non sono d'accordo sul contenuto di questo articolo, nel quale è previsto, primo, che il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri, può autorizzare gli istituti e le aziende di credito ad operare, secondo, che lo Stato conceda contributi sugli interessi a fa-

vore degli istituti di credito italiani autorizzati a procedere a queste operazioni.

Siamo dell'avviso che tali operazioni dovrebbero essere effettuate direttamente dallo Stato e non da istituti di credito privati, così come è anche stabilito, per esempio, nella legislazione francese. Se, infatti, lo Stato francese concede un prestito ad un altro Stato, il denaro di tale prestito dev'essere speso nello Stato che l'ha concesso e lo ha reso possibile. Come avvengono le relative operazioni finanziarie? Lo Stato o il destinatario dell'operazione restituisce il denaro non al concedente ma allo Stato francese, che a sua volta poi rifonde il pagamento.

Invece noi, qui, praticamente, escludiamo da queste operazioni – che possono agevolmente nascondere esportazioni incontrollate di capitali – lo Stato. A tal proposito riteniamo insufficiente prevedere il semplice istituto dell'autorizzazione amministrativa. Pensiamo che queste operazioni dovrebbero essere effettuate da istituti di credito pubblici per conto e a nome dello Sato.

BASTIANELLI. Mi sembra che le preoccupazioni espresse dal collega Brighenti debbano essere considerate con molta attenzione. L'articolo 12, infatti, potrebbe consentire la esportazione di capitali all'estero addirittura con il finanziamento dello Stato. Circa due anni fa abbiamo avuto un'esperienza che non è stata forse sufficientemente approfondita.

Non possiamo autorizzare gli istituti e le aziende di credito a concedere crediti finanziari a banche o a Stati esteri. Dev'essere lo Stato ad operare in questo senso, attraverso i suoi strumenti, e cioé le banche di diritto pubblico. Dev'essere il Governo ad agire nei confronti di altri Governi, con finanziamenti idonei a consolidarne i rapporti. Ma se concediamo a chicchessia la possibilità di speculare magari attraverso fughe di capitali all'estero, non tuteliamo di certo l'interesse del nostro Paese.

Presenterò un emendamento in questo senso.

TROMBETTA. Vorrei rilevare che il sistema previsto dall'articolo 12 è uno strumento modernissimo usato da tutti i paesi per « catturare » le richieste di beni strumentali e di consumo alla loro produzione.

A me sembra che le preoccupazioni del collega Brighenti non abbiamo ragione d'essere, perché è sempre il Governo ad autorizzare le relative operazioni. Certamente lo spirito animatore di queste operazioni sarebbe quello di obbligare i destinatari dei crediti e spendere nei paesi finanziatori i denari ricevuti: ma ciò ufficialmente non si può dire. La Germania, per esempio, usa molto spesso il metodo di concedere questo tipo di prestiti attraverso le proprie banche federali (che corrispondono ai nostri istituti di credito statali e parastatali, enti di diritto pubblico) ma anche attraverso banche e consorsorzi di banche private, perché nulla vieta che i denari si prendano là dove si trovano, pur, ripeto, se collegare i finanziamenti che si concedono alla fornitura di proprie merci è cosa vietata dagli accordi internazionali.

Vorrei però tranquillizzare i colleghi rilevando come si tratti di uno strumento cui oggi si ricorre spesso: molte volte si ricorre a vere e proprie aperture di credito, neppure a prestiti, utilizzabili dagli esportatori per uscire dal ciclo e finanziare le proprie merci.

PRESIDENTE. Il collega Bastianelli ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo 12:

« Per la concessione a Stato o a banche centrali estere di crediti finanziari destinati al consolidamento e allo sviluppo economico di detti Stati sono abilitate esclusivamente le banche di diritto pubblico ».

CERVONE. Siamo senz'altro contrari a questo emendamento in quanto non vediamo il pericolo della ventilata fuga di capitali, sulla cui possibilità ci sentiamo inoltre garantiti dalla valutazione che devono di concerto effettuare i Ministri del commercio con l'estero, del tesoro e degli affari esteri, per la concessione dell'autorizzazione per ogni determinata operazione. Il complesso di queste operazioni sarà inoltre sottoposto al controllo di una volontà politica superiore come quella del Parlamento.

Sostanzialmente destinatari dell'articolo 12 sono – anche se non esplicitamente detto – i paesi che effettivamente presentano aree depresse nel loro territorio e per i quali urgono misure di sviluppo economico. Nella fattispecie a me sembra che anche se capitali privati autorizzati regolarmente dal Governo dovessero essere impiegati per queste operazioni, vi sarebbe sempre la possibilità di incanalare gli interventi privati verso i predetti paesi, senza che lo Stato debba sostenere da solo l'onere di intervento. Inoltre, poi, nel nostro Paese gli istituti bancari che non siano direttamente o indirettamente controllati dallo Stato sono in numero irrilevante, per cui ritengo che anche sotto questo profilo ci possiamo sentire tranquilli.

BIAGGI NULLO. Vorrei soffermarmi, anch'io, sul pericolo che è stato ventilato e cioè che l'articolo al nostro esame possa diventare strumento per una fuga di capitali all'estero. Non solo l'opposizione ma anche noi nutriamo qualche preoccupazione in proposito, in quanto tutto ciò si risolverebbe in una diminuzione di capitali a disposizione della nostra economia, forse nel momento in cui essa ne ha più bisogno. Ma ben riflettendo su quanto è scritto nell'articolo 12 e tenendo conto di quanto è stato detto, dobbiamo concludere che questi interventi di capitali vengono effettuati verso paesi che normalmente non sono considerati in modo positivo da chi voglia effettuare degli investimenti all'estero: si tratta, infatti, di paesi in via di sviluppo o con estese aree depresse.

Il capitalista, che, per paura del fisco o dell'inflazione in Italia, invierà denaro all'estero, non lo invierà nel Pakistan o in Egitto, ma piuttosto in Svizzera e negli Stati Uniti.

MUSSA IVALDI. Sarebbe bene precisare, allora, che non si tratta all'articolo 12 di paesi esteri in generale, ma di paesi in via di sviluppo. Formulerò in tal senso un emendamento.

HELFER. Il collega Trombetta ha già enumerato i casi in cui l'articolo 12 può essere applicato. Ho avuto anch'io notizia di altri paesi e di banche di altri paesi che si concertano con nostri istituti bancari autorizzati dallo Stato per il finanziamento di grossi lavori che vengono poi contestualmente attribuiti ad imprese italiane. Per esempio, in Spagna, si può dire che gran parte dei lavori stradali e autostradali vengono attribuiti oggi ad imprese italiane in collaborazione con istituti bancari spagnoli ed italiani. Questi lavori non andrebbero probabilmente alle nostre imprese se non esistesse questo presupposto.

Ritengo inopportuno precisare i paesi destinatari di questo tipo di operazioni. Lasciamo, anche per questo punto, all'evoluzione dell'attività economica indicare i paesi verso i quali si indirizzeranno queste operazioni, non solo nell'interesse di questi paesi, ma anche nell'interesse del lavoro delle imprese nazionali.

DOSI, *Relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi, ed in particolare all'onorevole Bastianelli, che l'esportazione può essere sorretta in due modi: o dilazionando il pagamento, oppure fornendo i mezzi per il pagamento stesso.

L'articolo 12 prevede questa seconda ipotesi, cioè di sostenere l'esportazione italiana fornendo i mezzi di acquisto direttamente agli eventuali clienti: evidentemente si ottiene così il duplice scopo di sorreggere i paesi ad economia depressa e di agevolare la nostra esportazione. La legge utilizza a tal fine gli istituti di credito a medio termine, apparendo superfluo affermare che le relative operazioni dovrebbero essere effettuate solamente dalle banche di diritto pubblico; innanzi tutto non dovrebbero essere dimenticate le banche di interesse nazionale e sarebbe ancora inesatto, perché questi istituti potrebbero effettuare questo tipo di operazioni soltanto se disponessero di una loro sezione di credito a medio termine (vedi la Banca nazionale del lavoro che ha una sezione autonoma) per mettersi in tal modo nelle identiche condizioni con gli istituti a medio termine regionali che sono stati costituiti dalle Casse di risparmio. Ritengo pertanto che non esistono motivi validi per sostenere che il tipo di operazioni bancarie ipotizzato debba essere effettuato soltanto dagli istituti di diritto pubblico; le stesse invece potranno essere effettuate da tutti quegli istituti che praticano il finanziamento a medio termine, beninteso con i controlli previsti dalla legge.

Queste operazioni non nascondono un esodo di valuta; prevedono soltanto pagamenti dilazionati di importazioni provenienti dall'Italia.

Sono inoltre – non dobbiamo mai dimenticarlo – operazioni consentite caso per caso e non alla cieca; evidentemente queste operazioni saranno riservate – e qui rispondo all'emendamento preannunciato dal collega Mussa Ivaldi – a quei paesi in via di sviluppo nei confronti dei quali è possibile realizzare facilitazioni di acquisto attraverso la messa a disposizione dei mezzi necessari.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Credo che i passati episodi di fughe di capitali non presuppongono tanto la responsabilità volontaria da parte del Governo quanto, semmai, l'incapacità di impedirli.

Ad ogni modo posso dare assicurazione alla Commissione che questo articolo riguarda solo i paesi in via di sviluppo e le loro aree depresse. Non deve sussistere alcuna preoccupazione a questo riguardo.

BASTIANELLI. Non si tratta di sfiducia, onorevole Ministro; non attribuiamo certo al Governo il proposito di favorire la fuga di capitali all'estero. Ma il problema esiste, ed io mi aspettavo che il mio emendamento fos-

se preso in considerazione e magari accantonato in attesa di un ulteriore approfondimento, come si è fatto per altri emendamenti. Invece lo si respinge puramente e semplicemente con argomenti che non convincono.

Quando si afferma che il disegno di legge fa riferimento ai soli paesi in via di sviluppo e quindi sarebbe inutile accogliere l'emendamento del collega Mussa Ivaldi, si dice una cosa che dal testo non risulta. Che questo lo pensino il Ministro ed i colleghi della maggioranza, è un altro discorso.

Nel disegno di legge si prevede che queste operazioni finanziarie « sono destinate al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati o di loro aree depresse », quindi anche della Germania, della Francia, degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica, ecc.. Fate specifico riferimento al continente africano, al Sud America o all'Asia, se volete una dizione più precisa di quella proposta dal collega Mussa Ivaldi, perché un provvedimento così formulato non è vero che si riferisca ai paesi in via di sviluppo.

Se ho ben compreso, questa mattina l'onorevole Ministro ha detto chiaramente che questo provvedimento favorisce quelle imprese – come la FIAT – che hanno in corso operazioni di proporzioni gigantesche. Il Ministro ha affermato che se una grande industria guadagna 50 miliardi, altri 50 ne arriveranno alla media e piccola industria per le inevitabili implicazioni e connessioni. È comunque un dato acquisito che questo disegno di legge favorisce le grandi imprese, e sono d'accordo che non per questo non dobbiamo approvarlo, perchè se vogliamo sviluppare i rapporti economici con gli altri Stati, non dobbiamo precludere alle grandi imprese la possibilità d'iniziativa nei confronti degli altri paesi. Ma rilevato tutto questo, non possiamo dire in pari tempo che andiamo ad aiutare i paesi in via di sviluppo. Cerchiamo di essere coerenti con noi stessi. La FIAT opera questa volta nei confronti dell'Unione Sovietica, ma può operare anche nei confronti di altri paesi, non necessariamente in via di sviluppo.

Ciò vale anche per gli altri gruppi industriali italiani, i quali, quando operano nei confronti di paesi abbastanza sviluppati sul piano industriale, non si può affermare che lo fanno per aiutare paesi in via di sviluppo. E poi, tutti i paesi sono in via di sviluppo, perché lo sviluppo è ininterrotto.

Per questi motivi ritengo non convincenti le argomentazioni di coloro che s'oppongono al mio emendamento, che è forse mal formulato nella lettera, ma risponde ad un'esigenza da valutare ben più attentamente.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Mi rendo conto che la difficoltà maggiore è data dal fatto che non esiste un elenco ufficiale dei paesi in via di sviluppo. Tuttavia vorrei richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di non predisporre uno strumento che possa poi comunque favorire l'esportazione di capitali all'estero. Mi chiedo se non sarebbe opportuno rivedere interamente questo articolo 12, data l'importanza che riveste.

DOSI, *Relatore*. Le considerazioni fatte dal collega Bastianelli sono di due ordini. Innanzitutto vi è la preoccupazione che attraverso questa norma si possa, seppure involontariamente, favorire l'esodo di capitali. Quest'esodo, se e quando avviene per vie illegali, non credo possa comunque effettuarsi attraverso istituti ed operazioni autorizzate da organi dello Stato.

Ammesso che queste operazioni siano convenienti per il nostro paese, ammesso che si debbano mettere a disposizione di certi Stati somme per importazioni dall'Italia, queste operazioni – secondo il collega Bastianelli – non dovrebbero perciò essere compiute da tutti gli istituti, ma soltanto da alcuni. A me sembra che l'emendamento Bastianelli non ha motivo di essere, perché tutto l'apparato bancario italiano per queste operazioni è sottoposto a controllo; anzi, tale apparato ha dovuto esprimere degli istituti specializzati, che derivano da tutte le banche, quelle private, quelle di interesse nazionale, quelle pubbliche, istituti tutti soggetti a particolare controllo, proprio in quanto strumenti di una azione politica che riguarda, in fondo, tutto il paese.

In secondo luogo il collega Bastianelli si preoccupa perché non si fa nell'articolo un esatto riferimento ai paesi in via di sviluppo. In effetti, quando si dice « consolidamento e sviluppo economico di detti Stati o di loro aree depresse » si fa un riferimento vago, in quanto più o meno tutti i paesi hanno nel loro territorio aree depresse, anche quelli che non sono certo depressi. Quindi l'interrogativo posto dal collega Bastianelli ha una certa ragion d'essere, e se io avessi dovuto formulare questa norma le aree depresse non le avrei attribuite così indiscriminatamente a tutti i paesi, ma avrei cercato d'individuarle meglio.

Io credo dunque che le proposte del collega Bastianelli dovrebbero essere prese in considerazione, soltanto limitatamente alla

soppressione dell'espressione « di loro aree depresse », al primo comma, che non ha motivo di sussistere anche a mio giudizio e che conseguentemente formulo in emendamento formale ovviamente soppressivo.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Richiamo la vostra attenzione sulle parole « Assistenza ai paesi in via di sviluppo » che compaiono nell'intitolazione del titolo II del disegno di legge. Coloro che l'hanno elaborato sanno che si intende parlare dei paesi notoriamente in via di sviluppo.

A me pare quindi che l'osservazione del Relatore sia esatta. Se parlassimo di aree depresse potremmo dare l'impressione di volerci riferire anche a paesi che pur non potendosi considerare depressi, presentano tuttavia nel loro territorio aeree depresse (e purtroppo anche noi ci troviamo in queste condizioni).

Se parliamo invece semplicemente dello sviluppo di « detti Stati », si capisce che ci si riferisce veramente a quelli in via di sviluppo, secondo il titolo.

Per quanto riguarda l'eventuale limitazione ad alcune categorie di banche, vorrei far rilevare che la garanzia in questa materia è costituita dal controllo dei dicasteri, dello Stato, del Governo, che stabiliscono da chi come e quando possono svolgersi queste operazioni.

PRESIDENTE. Poiché il collega Bastianelli insiste, pongo in votazione il suo emendamento, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Il collega Mussa Ivaldi dichiara di non insistere sul suo emendamento.

Resta da votare l'emendamento del collega Dosi, diretto a sopprimere l'espressione « o di loro aree depresse » al termine del primo comma dell'articolo 12.

TROMBETTA. A me sembra che questo emendamento restringa inutilmente il concetto. Può esserci infatti uno Stato che, pur non potendosi considerare nel novero di quelli sottosviluppati o in via di sviluppo, tuttavia presenti delle colonie sottosviluppate (si può fare l'esempio del Portogallo), in cui noi possiamo avere tutto l'interesse ad inserirci.

Se approvassimo l'emendamento arriveremmo al punto di non avere la possibilità di effettuare una certa operazione che ci tornerebbe utile, solo perché abbiamo ristretto il concetto della legge.

DOSI, *Relatore*. Lo strumento della messa a disposizione dei fondi è uno strumento eccezionale. Il principio che vi sta alla base è quello di chiedere di attendere per ottenere il pagamento; e siccome il privato – grande o piccolo che sia – non può attendere anni interi, lo Stato interviene per dargli questa possibilità.

In qualche caso, poi, per i paesi ancora ad economia depressa, converrà forse fornire i mezzi per queste operazioni. È un concetto eccezionale, dunque, che riguarda il paese nella sua interezza, e non la singola zona: quindi un paese non economicamente depresso, e non in fase di sviluppo, ma che presenti nel suo interno qualche zona depressa, non è assolutamente da prendere in considerazione; è da considerare invece un paese che non può provvedere alle proprie aree depresse, perché è un paese nascente, debole, nuovo.

Un paese quindi come il Portogallo, secondo me, non dovrebbe essere ammesso ad un'operazione di questo genere, perché, seppure può presentare delle zone depresse, non è certamente un paese in via di sviluppo, così come noi lo intendiamo. Secondo la terminologia di oggi, paesi in via di sviluppo sono quelli che si sono presentati alla tribuna delle nazioni in questi ultimi tempi.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare ai colleghi che, a mio avviso, questa è una disputa del tutto inutile. Quando si concorre al consolidamento economico di uno Stato, lo si fa anche nei confronti delle sue aree depresse; il tutto comprende la parte.

CERVONE. A me, veramente, non sembra che la questione si possa porre in questi termini.

Nell'ultima parte del comma si parla di interventi finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di determinati Stati o di loro aree depresse. Può accadere che un determinato Stato – uno di quelli che di fatto riconosciamo come bisognosi di aiuti, pur senza poterlo classificare « sottosviluppato », perché dovremmo poi elaborare una casistica per stabilire quali siano tali paesi – predisponga un piano di sviluppo, e chieda, nel quadro di esso, determinati interventi. Si tratta in questo caso di interventi che possono essere autorizzati, con il concerto dei tre ministeri interessati.

Ma potrebbe anche verificarsi l'ipotesi dell'intervento nel quadro di un piano che uno Stato elabori limitatamente ad alcune sue zone depresse.

Mi pare, quindi, che vi siano due posizioni distinte: la prima è quella dello sviluppo

economico generale, previsto nelle prime parole dell'ultima parte del comma in discussione; vi è poi indicato un intervento, direi quasi di natura topografica, in una particolare zona di un determinato Stato in cui sussiste una situazione di arretratezza economica.

Per tutte queste considerazioni e anche per dare al Governo una maggiore tranquillità, propongo che venga approvato il testo dell'articolo così come ci è stato presentato dal Governo.

BRIGHENTI. Concordo con quanto affermato dall'onorevole Relatore. Ogni Stato può avere un'area depressa; si può anzi dire che tutti gli Stati – chi più chi meno – abbiano una loro area depressa.

RIGHETTI. Anch'io sono d'accordo con quanto affermato dal collega Dosi. Queste operazioni vengono fatte in favore di singoli Stati i quali possono poi indirizzarle verso questo o quel settore, ma l'apprezzamento, la valutazione, che viene fatto dai Ministeri è rivolto allo Stato e non a un suo particolare settore di depressione. Sarei pertanto anch'io del parere di sopprimere le parole « o di loro aree depresse », che non fanno altro che generare confusione.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Sono anch'io d'accordo sull'emendamento presentato dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del collega Dosi, di cui ho già dato lettura, al primo comma dell'articolo 12, accettato anche dal Ministro.

(*È approvato*).

L'articolo 12 rimane pertanto così formulato:

ART. 12.

Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati.

Per le operazioni previste al comma precedente può essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito italiani stessi.

Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 8.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 8 e 12 sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonché quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi, saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 12.

I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni.

Il collega Bova ha presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere, al primo comma dell'articolo 14, dopo la parola « cui » le parole « all'articolo 8 ed ».

Il collega Righetti ha presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere, al primo comma dell'articolo 14, dopo la parola « operazioni » le parole « di cui all'articolo 8 e ».

I colleghi Alesi, Biaggi Francantonio e Trombetta hanno presentato un emendamento con il quale propongono di aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 14, le parole « ed all'articolo 8 ».

DOSI, *Relatore*. Sono d'accordo sugli emendamenti, che devono, ovviamente, venire unificati.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Vorrei fare una considerazione: riconosco che in linea di massima gli emendamenti presentati sono fondati, però desidero

precisare che al Senato vi è in discussione un disegno di legge il quale è ancora suscettibile di emendamenti. Se la Commissione approva ora questi emendamenti, variando il testo governativo, toglie ogni validità al disegno di legge che è stato presentato. Naturalmente – come ho già detto – in linea di principio non ho nulla in contrario.

BOVA. Ritengo che l'estensione del disposto dell'articolo 14 anche ai casi previsti dall'articolo 8, faciliti ed avvantaggi il disegno di legge che deve essere approvato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori degli emendamenti insistono nella richiesta di votazione dell'emendamento stesso, accolto dal Relatore e non dal Governo.

Gli emendamenti devono essere unificati e pertanto pongo in votazione l'emendamento con il quale si propone di aggiungere, al primo comma dell'articolo 14, dopo le parole « di cui » le parole « all'articolo 8 e,».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14, con con l'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli istituti od aziende di credito concedono a banche estere, purché detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonché delle conferme di apertura di credito, disposte da istituti od aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5.

I colleghi Girardin e Piccinelli hanno presentato un emendamento con il quale propongono di aggiungere, dopo le parole « a banche estere », le parole « o a primaria clientela dell'estero ».

Gli stessi colleghi Giradin e Piccinelli con il collega Biaggi Nullo hanno presentato un altro emendamento, sempre all'articolo 15, con il quale propongono di sostituire le parole « di apertura di credito » con le parole « date da istituti od aziende di credito, di crediti documentari aperti da banche estere ».

TROMBETTA. Siamo favorevoli ai due emendamenti, che, in effetti, sono uno solo in quanto il secondo viene di conseguenza, perché si tratta di estendere le possibilità di credito e di mercato. Non vedo quale preoccupazione ci possa essere ad accogliere questo emendamento, considerando la garanzia che l'operazione deve essere strettamente legata alla fornitura di merci italiane.

DOSI, *Relatore*. Sono favorevole ai due emendamenti che potrebbero meglio esser fusi in uno solo.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro è nettamente contrario all'ampliamento della garanzia e quindi all'accoglimento dell'emendamento Girardin. Vorrei far osservare che già all'articolo 1 è stato disposto un ampliamento degli obblighi di legge cui il Ministero del tesoro era contrario. Prego quindi la Commissione di non volerci mettere in condizione di dover rivedere tutta la questione.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Si tratta di accordi con il Ministero del tesoro. Il testo governativo prevede la concessione di linee di credito da parte di banche italiane a banche estere. Con la modifica suggerita si vorrebbe contemplare anche la possibilità di linee di credito concesse da banche italiane a privati, diversi dalle banche. È difficile che una ditta estera si rivolga direttamente ad una banca italiana per ottenere una linea di credito; in generale esse chiedono l'intervento delle loro banche locali affinché la banca italiana conceda l'apertura di credito. Sono casi rari e comunque, in base all'esperienza del Ministero, hanno un grado di rischio molto elevato. Almeno per il momento non s'intende estendere la copertura assicurativa a tali operazioni, mancando una adeguata esperienza in materia.

Anche l'altra modifica non si ritiene opportuna.

BIAGGI NULLO. Anche a nome dei colleghi Piccinelli e Girardin, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 15 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

Il Mediocredito centrale compie, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949,

tutte le operazioni finanziarie relative a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero, previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Non essendo stati presentati emendamenti né avendo nessuno chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri è calcolata con le stesse modalità che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 27 della presente legge.

Il collega Brighenti ha presentato il seguente emendamento: dopo la parola « superiore » sostituire l'espressione « di cinque anni » con l'espressione « di dieci anni ».

BRIGHENTI. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Ministro al termine della discussione generale, allorché ha affermato che non occorre modificare questo articolo essendo già in uso, in campo internazionale, il termine di sette anni. Potrei quindi modificare il mio emendamento portandolo a sette anni come in campo internazionale.

DOSI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario a portare il termine a sette anni, in quanto è previsto negli accordi del MEC.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Desidero far presente che l'articolo 17 contempla la possibilità di finanziamenti di crediti di durata superiore a cinque anni, ma vi è una sola condizione – che verrebbe a cadere – quella cioè che i crediti siano coperti da garanzia statale. Ritengo inopportuno e non conveniente per gli operatori sopprimere tale garanzia e quindi respingo la proposta di emendamento, anche se il termine previsto dagli accordi internazionali è mediamente di sette anni, ed anche di dieci per certi paesi come l'India e il Pakistan.

BRIGHENTI. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal collega Brighenti.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 18.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno, comunque, partecipare al finanziamento delle operazioni assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

I risconti e le anticipazioni di cui al presente articolo sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si

effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

(*È approvato*).

ART. 19.

Il Mediocredito centrale provvederà alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 619.

Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire italiane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635, verserà al bilancio dell'entrata dello Stato la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sarà versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione.

La somma di 10 miliardi di lire che, a norma della disposizione del secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge n. 635 del 5 luglio 1961, dovrebbe essere versata al Fondo autonomo predetto, quale completamento della dotazione, sarà corrisposta al Mediocredito centrale, nell'esercizio 1967, a completamento dell'aumento stabilito dal secondo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 20.

Il Mediocredito centrale può effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196 e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 21.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma degli articoli 11 e 16 dal Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 20, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale.

(*È approvato*).

ART. 22.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

(*È approvato*).

ART. 23.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge.

(*È approvato*).

Do adesso lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante del Mediocredito centrale.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria, un rappresentante della Confederazione generale del commercio ed altre persone esperte nelle singole materie di discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con le stesse norme sono nominati il presidente ed il vice-presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7;

c) alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo;

nonché a quanto risulti utile al buon andamento della gestione.

Al fine di garantire il necessario coordinamento, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie, previsto dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, dovrà essere predisposto dal Mediocredito centrale entro il 30 ottobre di ogni anno per il successivo anno finanziario, e sarà approvato, entro il successivo 30 novembre, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato di cui al presente articolo.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato e concedere una promessa di garanzia.

Il Comitato può concedere una garanzia o promessa di garanzia, mediante emissione di polizza globale di assicurazione per il complesso degli affari che le imprese esportatrici realizzino su uno o più mercati esteri.

Il Comitato può affidare ad un sottocomitato, costituito nel proprio seno e presieduto dal vice-presidente, l'esame preliminare degli argomenti di sua spettanza e, in via temporanea o per specifiche questioni, può demandare allo stesso sottocomitato la relativa delibera.

Il Comitato può affidare, altresì, ad un apposito gruppo l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore.

Nei casi in cui sia necessario adottare una procedura di urgenza, all'assunzione dei rischi prevista alla lettera *b*) del precedente quinto comma, il Comitato potrà provvedere in adunanza a composizione ridotta, convocata dal presidente o dal vice-presidente alla quale partecipino i rappresentanti dei Ministeri nominati nel penultimo comma del presente articolo.

Con la stessa procedura di urgenza, potranno essere decise dal Comitato in composizione ridotta questioni riguardanti operazioni soggette alla procedura di consultazione preventiva tra gli organismi assicuratori della Comunità economica europea o tra altri organismi internazionali.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purché di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vicepresidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero

del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, divenute esecutive ai termini dell'articolo 25, sono definitive.

Il collega Biaggi Nullo ha presentato il seguente emendamento: aggiungere le parole « un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ».

Il collega Righetti ha presentato il seguente emendamento: aggiungere le parole « un rappresentante della Corte dei conti ».

I colleghi Alesi, Trombetta e Biaggi Francantonio hanno presentato il seguente emendamento: al primo comma inserire le parole « un rappresenetante della Corte dei conti».

Il collega Alesi ha inoltre presentato il seguente emendamento: dopo le parole « un rappresentante del Mediocredito centrale » aggiungere le parole « un rappresentante della Confindustria, un rappresentante della Confcommercio » e modificare in tal senso il capoverso successivo.

Il collega Bova ha presentato il seguente emendamento: inserire, dopo il paragrafo 10, le parole « un rappresentante della Corte dei conti ».

Il collega Brighenti ha presentato i seguenti emendamenti: dopo la parola « commercio », al terzo comma, aggiungere le parole « un rappresentante della piccola industria, un rappresentante dell'artigianato ». Dopo la parola « decreto », al settimo comma, sostituire le parole « del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero » con le parole « del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Il collega Dosi ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 24: « Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria, un rappresentante della Confederazione generale del commercio, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, nonché altre persone esperte nelle singole materie di discussione ».

In effetti, l'emendamento aggiunge solo le parole « un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana » al secondo comma ed andrebbe quindi presentato come semplice emendamento aggiuntivo dell'inciso suindicato.

BIAGGI FRANCANTONIO. Anche a nome dei miei colleghi di gruppo, Alesi e Trombetta, dichiaro di ritirare il secondo emendamento relativo al rappresentante della Confindustria, mentre mantengo quello relativo al rappresentante della Corte dei conti.

TROMBETTA. Siamo d'accordo sull'emendamento che propone di includere un rappresentante della Corte dei conti nella Commissione, ed anche per quello che propone di includere un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, ma non siamo d'accordo sull'emendamento Dosi, e ne spiego le ragioni. Noi liberali abbiamo infatti ritirato il nostro emendamento diretto ad includere nel Comitato i rappresentanti delle Confederazioni dell'industria e del commercio, per il timore – si potrebbe obiettare emerso all'ultimo momento, ma non per questo meno meditato – che si finisca per « sindacalizzare » un organismo, che, secondo noi, deve invece rimanere su di un piano squisitamente tecnico e di responsabilità squisitamente statale.

Le categorie devono rimanere al di fuori, signor Ministro, sia perchè il Comitato di gestione così rimpinzato non potrebbe funzionare bene e non si finirebbe mai di discutere, sia perché esse possano restar libere di criticare, ove ve ne sia bisogno, lo stesso Comitato di gestione.

Inoltre, includendovi i rappresentanti dei datori di lavoro, dovremmo anche includervi i rappresentanti dei prestatori di opera, ed allora daremmo vita ad un secondo Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

DOSI, *Relatore*. Sono favorevole all'accoglimento degli emendamenti presentati, ovviamente unificati. Sono invece contrario all'emendamento Brighenti diretto ad attribuire competenza primaria al Ministro del commercio estero rispetto al Ministero del tesoro.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Al Senato la Commissione ha ritenuto opportuno alleggerire la composizione dei Comitati, in quanto i Comitati molto numerosi non sono efficienti dal punto di vista del funzionamento. Il Ministero del commercio con l'estero è del resto favorevole alla partecipazione del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e del rappresen-

tante della Corte dei conti, il quale agevolerebbe le operazioni di controllo.

Quanto all'emendamento Dosi, mi rimetto alla decisione della Commissione.

Per quanto concerne gli altri emendamenti, mi sembra che tutte le associazioni in essi indicate abbiano modo di essere rappresentate. Non è lo Stato stesso che le rappresenta? Se fossero inseriti questi rappresentanti, come non includere anche altri che eventualmente venissero proposti?

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento Brighenti tendente ad attribuire competenza primaria dei decreti al Ministero del commercio con l'estero.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Sono contrario all'accoglimento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Il Ministro si è dunque pronunciato a favore della inclusione del rappresentante della Corte dei conti e del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, e si è invece dichiarato contrario alle altre modifiche proposte, cioè all'inclusione dei rappresentanti dell'associazione bancaria e di altre organizzazioni, ed allo spostamento della competenza primaria ai fini del concerto fra i diversi Ministeri.

Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Nullo di cui ho già dato lettura, diretto ad includere nel Comitato di cui all'articolo 24 un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli emendamenti Bova, Righetti e Biaggi Francantonio di cui ho già dato lettura, diretti ad includere, nello stesso Comitato, un rappresentante della Corte dei conti.

(*È approvato*).

Il collega Dosi non insiste sul suo emendamento.

Il collega Brighenti insiste sul suo primo emendamento di cui ho già dato lettura. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Brighenti di cui ho già dato lettura, diretto a modificare la competenza primaria dei decreti.

(*Non è approvato*).

Il primo comma dell'articolo 24 rimane pertanto così formulato:

« Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante del Mediocredito centrale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il resto dell'articolo 24 resta invece immutato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 25 e 26: non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 25.

Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 gior-

ni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine è ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione.

(*È approvato*).

ART. 26.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione.

Per l'assolvimento di questi compiti è istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

ART. 27.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio estero, degli affari esteri e del bilancio, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonché la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei Titoli I e II della presente legge.

I colleghi Mussa Ivaldi e Di Vagno hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio estero, ecc. » con le parole: « Con decreto del Ministro del commercio estero, di concerto con i Ministri del tesoro eccetera ».

MUSSA IVALDI. Il concetto fondamentale del nostro emendamento è che la competenza primaria e l'iniziativa dei decreti rimangano al Ministro del commercio estero che ne è il maggiore responsabile.

DOSI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento per le ragioni già enunciate nella mia relazione. Le decisioni di questo tipo portano infatti a conseguenze di un certo rilievo nel campo finanziario e per questo ritengo che la maggiore responsabilità debba spettare in questo caso al Ministro del tesoro.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. Se c'è un emendamento che mi trova favorevole è proprio questo, e non perché io sono il Ministro del commercio con l'estero, ma perché lo ritengo utilissimo al fine di modificare nella burocrazia una mentalità settoriale assai nociva.

Da parte nostra potremmo aggiungere che la situazione oggi è tale che si perde un sacco di tempo per questi decreti, perché tutti gli operatori devono compiere tanti giri viziosi invece di far capo ad un Ministero solo.

E tuttavia rivolgo una preghiera alla Commissione: auspico vivamente che sia mantenuto il testo del Governo, perché so che altrimenti ci troveremo nella stessa *impasse* che già una volta ci ha ostacolato.

Ho accolto tutti gli emendamenti migliorativi del disegno di legge, come ognuno di voi avrà potuto constatare, dando prova di grande buona volontà. Prego perciò gli onorevoli commissari di mettersi nel nostro stato d'animo che è quello di chi veramente intende servire il lavoro italiano all'estero con la maggiore sollecitudine. Già all'inizio della seduta ho promesso che il Governo considererà come propri in sede di discussione della legge-delega alcuni emendamenti presentati oggi al disegno di legge n. 3651.

Non si tratta di essere rinunciatari, ma di comprendere la realtà politica e di rendersi conto che più presto approveremo questo provvedimento più gli operatori economici ce ne saranno grati.

PRESIDENTE. Poiché, dopo le dichiarazioni del Ministro, l'onorevole Mussa Ivaldi ritira il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 27, di cui ho già dato lettura, nella formulazione in cui ci è pervenuto dal Senato:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

Le garanzie di cui all'articolo 1, lettera *a*), *d*) ed *f*), all'articolo 2, lettera *a*) ed *e*), all'articolo 4, all'articolo 8, all'articolo 12 ed all'articolo 15 sono concesse nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

Le garanzie di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) dell'articolo 1 e alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane.

Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

DOSI, *Relatore*. Su questo articolo vorrei fare un'osservazione che spero potrà essere tenuta presente dal Ministro. Perché in esso si dice, all'ultimo comma, « pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione », e non piuttosto « al cambio corrente al giorno di scadenza del credito assicurato »?

Non ritengo tuttavia di doverne fare una questione di presentazione di emendamenti formali.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 28, di cui ho già dato lettura, senza emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo l'assicuratore è surrogato in tutti i diritti dell'assicurato nascenti dall'operazione garantita. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa dell'operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anziché dello scoperto obbligatorio sull'intero credito.

Il collega Bova propone, al secondo comma, di sostituire, dopo la parola « surrogato », la frase « in tutti i diritti dell'assicurato nascenti dalla operazione garantita » con la frase: « nei diritti dell'assicurato inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo ».

I colleghi Alesi, Biaggi Francantonio e Trombetta propongono di sostituire l'ultimo periodo del secondo comma, da « Per ogni singola rata » fino a « sull'intero credito » con il periodo seguente: « Dalla data del pagamento dell'indennizzo stesso l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato relativi ad ogni singola rata di credito per la quale è stato concesso l'indennizzo ».

Qual'è in proposito il parere del Relatore?

DOSI, *Relatore*. A me pare che possa accogliersi l'emendamento Bova.

TROMBETTA. La formulazione dell'emendamento presentato dai colleghi del mio gruppo mi sembra da preferire.

Noi intendiamo, in altri termini, andare incontro, sul piano tecnico, al finanziatore, e, nello stesso tempo, alla conduzione dell'operazione: ad esempio, viene meno il pagamento della terza rata, si fa subito luogo al suo indennizzo e basta; in altre parole, noi intendiamo sancire, per legge, che la surroga si deve riferire solo alla terza rata non pagata, e non alle successive, che possono essere ancora numerose. In caso contrario, con la surroga il finanziatore verrebbe non più coperto dalla garanzia.

Mi sembra quindi opportuno insistere sul concetto della singola rata e perciò sul nostro emendamento.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Fate il caso che nel contratto vi sia una clausola per cui l'inadempienza di una rata faccia decadere dai beneficî del contratto. La formula adoperata a me pare sia comprensiva di tutte le situazioni, perchè la surroga avviene in tutti diritti nascenti dall'operazione garantita.

TROMBETTA. Questo è un aspetto che ci trova impreparati. Forse sarebbe bene accantonare anche questo articolo, per approfondire meglio la materia.

TOLLOY, *Ministro del commercio con l'estero*. La formula che è stata adottata è quella presentata dalla Commissione Dosi, di cui facevano parte i funzionari dei dicasteri maggiormente interessati e i rappresentanti delle categorie, i quali non hanno avanzato le obiezioni sollevate oggi in questa sede.

Riconosco però che il testo governativo può dar luogo a qualche perplessità.

Ad ogni modo, mi pare che si possa accogliere la formulazione proposta dall'onorevole Bova.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bova, di cui ho già dato lettura, accettato dal Governo e dal Relatore, e che assorbe l'emendamento presentato dai colleghi Alesi, Biaggi Francantonio e Trombetta.

(*È approvato*).

L'articolo 29, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

ART. 29.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa della operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anziché dello scoperto obbligatorio sull'intero credito.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non sono stati presentati emendamenti, nè su di essi è stato chiesto di parlare, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 30.

Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti reciproci insorgenti dall'applicazione della presente legge.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro degli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635.

I premi riscossi saranno destinati dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32.

(*È approvato*).

ART. 31.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati.

(*È approvato*).

ART. 32.

Presso il Mediocredito centrale è istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma del precedente articolo 19, dal conferimento dei 35 miliardi di lire già previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

b) dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 30;

c) dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 29.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale può essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal

Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo può essere autorizzato dal Ministro del tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale.

(*È approvato*).

ART. 33.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 24 la cui composizione è ridotta come appresso:

il presidente o il vice-presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(*È approvato*).

ART. 34.

A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 40 e 41 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 35.

I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attività del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 33, all'approvazione del Ministro del tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 36.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei Titoli I e II della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

Qualora, al termine di ciascun anno finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie che si estinguono nello stesso anno in cui sono state assunte non viene computato ai fini dell'utilizzo delle disponibilità per l'anno medesimo e può, quindi, essere riutilizzato nel corso dell'anno stesso.

(*È approvato*).

ART. 37.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 23 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 32, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 38.

Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, all'articolo 36 della legge 5 luglio 1961, n. 635, esistenti in Tesoreria, al 30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato « Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 » sono versate al bilancio entrate dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 39.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 40.

I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12, e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

(*È approvato*).

ART. 41.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche agli effetti cambiari, ed equivalenti titoli esteri, emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di operatori nazionali, quando vengano utilizzati per operazioni di finanziamento nell'ambito della presente legge e quale che sia la durata delle operazioni e degli effetti cambiari.

I titoli anzidetti, qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui i titoli utilizzati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva l'ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano la applicazione di penalità.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(*È approvato*).

ART. 42.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli articoli 11 e 16, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

(*È approvato*).

ART. 43.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Comunico che i presentatori degli emendamenti agli articoli 3 e 6 hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti stessi.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 3 di cui ho già dato lettura nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho già dato lettura nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge verrà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo infine di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge; se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri » (3441).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3441, risulta assorbita la proposta di legge Macchiavelli ed altri n. 842.

Disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e di servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai paesi in via di sviluppo » (3651).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Ariosto, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bova, Brighenti, Cervone, Colleoni, Di Vagno, Dosi, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Malfatti Francesco, Mussa Ivaldi, Natoli, Olmini, Piccinelli, Righetti, Scarlato, Tempia Valenta, Trombetta.

È in congedo:

Merenda.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO